SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 24 settembre 2002 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 2002, n. **208.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELLA SALUTE
E DELLA DIFESA

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali che ha stabilito che le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti;

Visto l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce Rossa italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1997, n. 110, concernente il regolamento di approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, che ha stabilito che «i consigli dei Comitati Provinciali ed i Consigli dei Comitati regionali, nonché il Comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa restano in carica fino all'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione, e comunque non oltre il 30 giugno 2002»;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'emanazione di un nuovo statuto;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° luglio 2002;

Acquisito l'assenso del Consiglio dei Ministri, nella riunione del 5 luglio 2002;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, allegato al presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1997, n. 110.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 5 luglio 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
BERLUSCONI

Il Ministro della salute:
SIRCHIA

Il Ministro della difesa:
MARTINO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 342

NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Costituzione e principi fondamentali

1. L'Associazione italiana della Croce rossa, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta in corpo morale con regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, è costituita in conformità alle leggi nazionali che la disciplinano, sulla base delle convenzioni di Ginevra e delle altre norme internazionali attinenti la materia relativa alla Croce rossa recepite nell'ordinamento italiano e dei seguenti principi fondamentali:

a) umanità: nata dall'intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, la Croce rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli;

b) imparzialità: opera senza distinzione di nazionalità, di razze, di religione, di condizione sociale e di appartenenza politica;

c) neutralità: si astiene dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso;

d) indipendenza: la Croce rossa svolge in forma indipendente e autonoma le proprie attività in aderenza ai suoi principi, è ausiliaria dei poteri pubblici nelle attività umanitarie ed è sottoposta solo alle leggi dello Stato ed alle norme internazionali che la riguardano;

e) volontarietà: la Croce rossa è un'istituzione di soccorso, disinteressata e basata sul principio volontaristico;

f) unità: nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio;

g) universalità: la Croce rossa italiana partecipa al carattere di istituzione universale della Croce rossa, in seno alla quale tutte le società nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente.

2. L'Associazione italiana della Croce rossa è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

Art. 2.

Compiti

1. Sono compiti della Croce rossa italiana:

a) partecipare in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformità a quanto previsto dalle quattro convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, ed ai protocolli aggiuntivi successivi, allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonché delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attività di difesa civile; disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati. L'organizzazione di tali servizi è predeterminata in tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa, ferme restando le competenze degli organi del Servizio sanitario nazionale;

b) organizzare e svolgere in tempo di pace servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della normativa vigente;

c) concorrere, attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale;

d) concorrere al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo, nonché con personale comandato o assegnato e svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni;

e) promuovere, nel rispetto delle norme poste dalla normativa vigente, la donazione del sangue e organizzare i donatori volontari;

f) collaborare con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria;

g) promuovere la partecipazione dei giovani alle attività di Croce rossa e diffondere fra i giovanissimi, anche in ambiente scolastico ed in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi, le finalità e gli ideali della Croce rossa;

h) promuovere e diffondere i principi umanitari che caratterizzano l'istituzione della Croce rossa internazionale;

i) collaborare con le società di Croce rossa degli altri Paesi, aderendo al Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa;

l) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi di Croce rossa alle società nazionali di Croce rossa;

m) svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti e norme internazionali attinenti alla materia della Croce rossa.

Art. 3.

Servizi delegati

1. La Croce rossa italiana può essere incaricata mediante convenzione a gestire, con la propria organizzazione, il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti dell'intero territorio nazionale; può, inoltre, essere incaricata, mediante convenzione, dallo Stato, dalle regioni e da enti pubblici allo svolgimento di altri compiti purché compatibili con i suoi fini istituzionali.

Art. 4.

Preparazione del personale

1. Per l'attuazione dei compiti statutari la Croce rossa italiana provvede alla formazione, preparazione ed istruzione del personale, anche mediante proprie scuole.

2. La Croce rossa italiana per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale può stipulare convenzioni con le regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università, altri enti pubblici o privati, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico.

Art. 5.

Natura giuridica

1. L'Associazione italiana della Croce rossa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, ha durata illimitata e sede legale in Roma; il suo scioglimento può essere determinato solo per legge.

Art. 6.

Personale civile

1. Il rapporto di lavoro del personale civile dipendente della Croce rossa italiana è disciplinato dalle leggi e dal contratto di comparto per gli enti pubblici non economici, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le altre disposizioni di leggi speciali in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

2. La Croce rossa italiana disciplina mediante propri atti regolamentari le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, in relazione al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed alle esigenze di puntuale e corretto assolvimento dei compiti statutari, individua gli uffici di livello dirigenziale, che non devono superare il numero massimo di diciotto unità, determina le dotazioni organiche, improntando la propria organizzazione ai criteri di funzionalità, flessibi-

lità, collegamento dell'attività degli uffici, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa ed agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 7.

Emblema

1. La Croce rossa italiana ha per emblema una croce rossa su fondo bianco, ai sensi delle quattro convenzioni di Ginevra del 1949, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In caso di uso illecito del nome e dell'emblema di Croce rossa, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

Art. 8.

Celebrazioni della Croce rossa italiana

1. L'Associazione italiana della Croce rossa celebra ogni anno la giornata mondiale di Croce rossa l'8 maggio e l'anniversario della sua fondazione il 15 giugno.

Art. 9.

Categorie di soci

1. I soci della Croce rossa italiana si distinguono in:

a) soci ordinari: coloro che, manifestando adesione ai principi fondamentali di Croce rossa ed al presente statuto versano la quota sociale annuale;

b) soci attivi: coloro i quali si impegnano a svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere continuativo conformemente ai regolamenti interni di ciascuna componente di cui al successivo articolo 12, un'attività in favore della Croce rossa italiana, oltre al versamento della quota annuale;

c) soci benemeriti: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari prestazioni o elargizioni in favore della Croce rossa italiana;

d) soci onorari: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per eccezionali meriti in campo sociosanitario o umanitario.

Art. 10.

Ammissione e decadenza dei soci

1. L'ammissione dei soci ordinari e dei soci attivi nelle rispettive categorie, nonché la verifica annuale della conservazione dei requisiti sono demandate al consiglio direttivo locale, ove costituito, ovvero, in sua mancanza, al consiglio direttivo provinciale.

2. Per il riconoscimento della qualifica di socio benemerito e di socio onorario è competente il consiglio direttivo nazionale.

3. I soci ordinari ed i soci attivi decadono, previa diffida, in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto deliberato dall'assemblea generale.

4. I soci possono, per gravi motivi, essere radiati dall'Associazione con delibera del consiglio direttivo regionale competente per territorio. Il socio radiato può fare appello al consiglio direttivo nazionale, la cui decisione ha carattere definitivo.

Art. 11.

Gratuità e incompatibilità

1. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite ed incompatibili con incarichi retribuiti dall'Associazione stessa.

2. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'espletamento delle cariche preventivamente autorizzate e documentate.

3. L'Associazione italiana della Croce rossa può prevedere il rimborso, a favore dei lavoratori dipendenti titolari di cariche elettive, delle retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro per il periodo di partecipazione alle riunioni dell'organo di appartenenza entro i limiti consentiti, ai fini del riconoscimento di permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti eletti negli enti locali, dall'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le cariche dell'Associazione sono incompatibili tra loro, salvo quanto espressamente previsto dal presente statuto.

Art. 12.

Elettorato

1. Rientrano nella categoria dei soci attivi gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce rossa italiana, purché in regola con il versamento delle quote associative:

a) Corpo militare;

b) Corpo infermiere volontarie;

c) Volontari del soccorso;

d) Comitato nazionale femminile;

e) Pionieri;

f) Donatori di sangue.

2. Sono titolari di elettorato attivo i soci attivi da almeno due anni in regola con la quota sociale.

3. Sono titolari di elettorato passivo i soci attivi da tre anni in regola con il versamento della quota sociale.

Art. 13.

Elezioni

1. I componenti elettivi degli organi collegiali di indirizzo della Croce rossa italiana sono eletti dalle rispettive assemblee, previste dagli articoli 19, 30, 38 e 45.

2. In ogni Comitato regionale e provinciale sono istituiti, con provvedimento del competente consiglio direttivo, uno o più uffici elettorali composti da un presidente, due scrutatori e un segretario.

3. Con provvedimento del consiglio direttivo regionale, su proposta del comitato provinciale, sono istituiti uffici elettorali presso i comitati locali.

4. Presso la sede centrale della Croce rossa italiana è istituito un ufficio elettorale centrale, con il compito di espletare le operazioni necessarie alla elezione del consiglio direttivo nazionale, nonché di dirimere internamente eventuali problematiche o contestazioni trasmesse dagli uffici elettorali periferici. L'ufficio è costituito da un presidente, da scegliere tra i componenti dell'Avvocatura dello Stato o della Magistratura in quiescenza, da sette membri scelti nell'Associazione in

possesso di specifiche competenze giuridiche e da un ufficio di segreteria, tutti nominati con provvedimento del consiglio direttivo nazionale.

Art. 14.

Servizi ausiliari delle Forze armate

1. Il Corpo militare della Croce rossa italiana ed il Corpo delle infermiere volontarie sono Corpi ausiliari delle Forze armate.

2. L'impiego del Corpo militare della Croce rossa è disposto dal presidente generale e si svolge sotto la vigilanza dello stesso e del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi di Croce rossa e di quanto disposto dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

3. Per l'impiego del Corpo delle infermiere volontarie dispone il Capo di Stato Maggiore della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *v)*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556.

4. Ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, il vertice del Corpo militare della Croce rossa italiana è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del presidente della Croce rossa italiana. Ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, e dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, il vertice del Corpo delle infermiere volontarie è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della difesa.

5. L'ordinamento dei Corpi suddetti e le modalità di preparazione e di utilizzazione sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 15.

Onorificenze

1. La Croce rossa italiana conferisce onorificenze a chi si distingue nelle attività di volontariato o nel sostegno, collaborazione, difesa, diffusione e compimento dei principi e degli obiettivi di Croce rossa.

2. Le proposte e le modalità per il conferimento delle onorificenze avviene sulla base di quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal consiglio direttivo nazionale.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è sottoposto all'approvazione del Ministero della salute e del Ministero della difesa, con la procedura di cui all'articolo 54, comma 4, ultimo periodo.

Capo II

ORDINAMENTO

SEZIONE I

ORGANI

Art. 16.

Principi generali

1. L'ordinamento della Croce rossa italiana si ispira al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni di gestione, nonché ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. La Croce rossa italiana è organizzata in una componente istituzionale ed in una volontaristica, alla quale fanno capo gli organismi di cui all'articolo 12, disciplinati da appositi regolamenti, giusto il disposto di cui all'articolo 54. Con gli stessi regolamenti sono disciplinate le procedure per l'elezione degli organi di vertice della componente volontaristica a livello centrale ed ai livelli periferici, nonché i casi e le modalità di partecipazione degli stessi ai consigli direttivi della Croce rossa.

3. La Croce rossa si articola in:

a) il comitato centrale;

b) i comitati regionali;

c) i comitati provinciali;

d) i comitati locali.

4. Nelle città in cui coesistono diversi livelli locali della Croce rossa italiana essi sono ubicati di preferenza nella medesima sede.

SEZIONE II

COMITATO CENTRALE

Art. 17.

Sede e compiti

1. Il comitato centrale ha sede in Roma e svolge i seguenti compiti:

a) indirizza, promuove e coordina l'attività dell'Associazione a livello nazionale e internazionale;

b) amministra il patrimonio dell'Associazione secondo le modalità previste dall'articolo 49 e seguenti del presente statuto;

c) esercita le funzioni in materia associativa attribuitegli dalla legge e dal presente statuto;

d) vigila sull'attività dei comitati regionali.

Art. 18.

Organi del comitato centrale

1. Sono organi del comitato centrale:

a) l'assemblea generale;

b) il consiglio direttivo nazionale;

c) la giunta esecutiva nazionale;

d) il presidente generale;

e) il collegio centrale dei revisori.

Art. 19.

Assemblea generale

1. L'assemblea generale è composta da:

a) il presidente generale;

b) il vice-presidente generale;

c) i presidenti dei comitati regionali;

d) i presidenti dei comitati provinciali;

e) i presidenti dei comitati locali;

f) i vertici nazionali delle componenti volontaristiche dell'Associazione.

2. Ogni componente dell'assemblea non può ricevere più di due deleghe.

3. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea è convocata

mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo raccomandata, fax o mezzi equipollenti. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti, salva diversa previsione del presente statuto.

Art. 20.

Compiti dell'assemblea generale

1. L'assemblea generale:

a) elabora le linee generali di sviluppo dell'attività dell'Associazione;

b) elegge nel suo ambito il presidente generale;

c) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo nazionale;

d) fissa l'ammontare e la decorrenza delle quote associative;

e) delibera le proposte modificative dello statuto da sottoporre alla approvazione delle autorità competenti con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto;

f) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo ed approva la relazione annuale sull'attività svolta, presentata dal consiglio direttivo nazionale.

Art. 21.

Sessioni dell'assemblea generale

1. L'assemblea generale si riunisce ogni anno in sessione ordinaria alla data e nel luogo fissato dal consiglio direttivo nazionale.

2. L'assemblea generale si riunisce in sessione straordinaria per iniziativa del consiglio direttivo nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

Art. 22.

Consiglio direttivo nazionale

1. Il consiglio direttivo nazionale è composto dal presidente generale, che lo presiede, da dieci membri eletti dall'assemblea generale nel suo ambito, dai vertici nazionali delle componenti volontaristiche di cui all'articolo 12, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, dell'interno, della difesa e della salute.

2. Il consiglio direttivo nazionale, nella sua prima seduta, elegge tra i propri componenti il vice presidente e nomina un segretario, con esclusione dei rappresentanti dei Ministeri. Il segretario è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle sedute; può essere sostituito da un vice segretario in caso di assenza o impedimento.

3. Il consiglio direttivo nazionale dura in carica quattro anni.

4. I componenti eletti, nonché quelli di nomina ministeriale, possono essere confermati solo una volta.

Art. 23.

Compiti del Consiglio direttivo nazionale

1. Il consiglio direttivo nazionale:

a) approva le modifiche ai regolamenti nelle materie non disciplinate da fonti normative;

b) predispone, nel rispetto delle previsioni di legge, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo per l'adozione da parte dell'assemblea e redige una relazione annuale sull'attività dell'Associazione per l'approvazione da parte dell'assemblea;

c) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività della Croce rossa e indica le priorità e gli obiettivi strategici della stessa;

d) adotta il regolamento organico, con l'ordinamento dei servizi e la sua articolazione, nonché la dotazione organica del personale civile, sulla base dei principi di cui all'articolo 16;

e) nomina il direttore generale e gli assegna gli obiettivi strategici per ciascun anno;

f) esercita la funzione di valutazione e controllo strategico;

g) in caso di gravi inadempienze che abbiano determinato un pregiudizio per l'Associazione, così come in caso di rilevante violazione delle norme statutarie, può sciogliere i consigli direttivi regionali, nonché, sentito il parere del competente consiglio regionale, i consigli direttivi provinciali. Analogo potere è esercitato nei confronti dei comitati locali, sentito il parere del comitato provinciale competente;

h) detta gli indirizzi per l'amministrazione del patrimonio, delibera l'accettazione di lasciti e donazioni, dispone l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, la proposizione di azioni e la costituzione nei procedimenti giudiziari;

i) su proposta del consiglio direttivo provinciale competente, delibera in merito alla costituzione dei comitati locali ed alla revoca della stessa, quando vengono meno i requisiti di cui all'articolo 48.

2. Per la validità delle adunanze del consiglio direttivo nazionale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

3. Il consiglio direttivo nazionale è convocato dal presidente almeno una volta ogni tre mesi in sessione ordinaria e in sessione straordinaria quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti, mediante avviso da comunicarsi almeno cinque giorni prima a mezzo posta o fax.

4. Il consiglio direttivo nazionale si avvale del servizio di controllo interno, come previsto dall'articolo 13, lettera *l)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per l'attività di valutazione e controllo strategico, finalizzata a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo, l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti programmatici. Il servizio riferisce esclusivamente al consiglio direttivo nazionale i risultati delle proprie analisi.

Art. 24.

Giunta esecutiva nazionale

1. La giunta esecutiva nazionale è costituita dal presidente generale, dal vicepresidente generale e da tre consiglieri designati dal consiglio direttivo nazionale nel proprio ambito.

2. La giunta esecutiva nazionale assolve i compiti ad essa affidati dal consiglio direttivo nazionale.

Art. 25.

Presidente generale

1. Il presidente generale dell'Associazione è eletto dall'assemblea generale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di una volta.

2. Non sono eleggibili alla carica di presidente generale coloro che abbiano svolto funzioni di Ministro o Sottosegretario di Stato, presidente di regione o sindaco delle città metropolitane o abbiano rivestito cariche direttive nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché una delle cariche contemplate nell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

3. Il presidente generale giura fedeltà ai princìpi di Croce rossa dinanzi al consiglio direttivo nazionale.

4. Il presidente generale:

a) rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli organismi ed enti internazionali e con le organizzazioni nazionali e internazionali della Croce rossa internazionale;

b) convoca e presiede l'assemblea generale, il consiglio direttivo nazionale e la giunta esecutiva nazionale;

c) predispone l'ordine del giorno delle sedute del consiglio direttivo nazionale.

5. In tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle Forze armate dello Stato, il presidente generale assume tutti i poteri, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

6. In occasione di calamità di particolare rilievo il presidente generale assume il coordinamento di tutti i servizi di pronto intervento dell'associazione.

7. In caso di assenza o impedimento del presidente generale il vicepresidente ne assume le funzioni.

Art. 26.

Collegio centrale dei revisori

1. Il collegio centrale dei revisori è composto da cinque membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza del Ministero della difesa, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili e da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza.

2. Il collegio centrale dei revisori:

a) verifica la correttezza dell'amministrazione con particolare riguardo alla legittimità delle deliberazioni di spesa ed alla loro esecuzione;

b) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) riferisce dei controlli effettuati al Ministero della salute, anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente;

d) esamina le relazioni dei collegi dei revisori regionali, dandone atto nella propria relazione annuale.

3. I membri del collegio restano in carica quattro anni e possono essere confermati; essi possono intervenire alle sedute dell'assemblea generale e del consiglio direttivo nazionale.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il compenso dovuto ai revisori nazionali.

Art. 27.

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio direttivo nazionale, al quale risponde, tra soggetti in possesso di diploma di laurea e di specifica esperienza di gestione di aziende, pubbliche o private, di grandi dimensioni. Il rapporto con il direttore generale è disciplinato da apposito contratto avente durata di quattro anni, rinnovabile, nel quale sono altresì determinati i casi di revoca, di recesso anticipato e di risoluzione per inadempimento.

2. Il direttore generale decade comunque dall'incarico con il consiglio che lo ha nominato.

3. Il direttore generale esercita i poteri di gestione dell'Associazione e la rappresenta in giudizio e nei rapporti con i terzi, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 4, lettera *a)*.

4. Il direttore generale ha autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali; adotta tutti gli atti e i provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno, non ricompresi espressamente tra quelli demandati all'organo di indirizzo; provvede alla stipula dei contratti individuali di lavoro.

5. Il direttore generale propone ai consigli direttivi regionali e provinciali una terna di nomi, tra i quali sono scelti i direttori regionali e provinciali; attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e programmi, definendo gli obiettivi annuali da raggiungere e attribuendo le risorse economiche necessarie; emana l'atto per la costituzione degli organi di revisione; gestisce il personale ed i rapporti sindacali a livello nazionale.

SEZIONE III

COMITATO REGIONALE

Art. 28.

Compiti

1. Il comitato regionale svolge compiti di indirizzo e coordinamento dell'attività della Croce rossa nel territorio della regione e controlla l'attività dei rispettivi comitati provinciali e, tramite questi, dei comitati locali.

Art. 29.

Organi del comitato regionale

1. Sono organi del comitato regionale:

a) l'assemblea regionale;

b) il consiglio direttivo regionale;

c) il presidente regionale;

d) il collegio regionale dei revisori.

Art. 30.

Assemblea regionale

1. L'assemblea regionale è composta dai membri dei consigli direttivi provinciali che insistono sul territorio regionale.

2. Essa si riunisce su convocazione del presidente regionale, mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti ed è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.

3. L'assemblea regionale:

a) elegge il presidente regionale;

b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo regionale;

c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attività del comitato regionale;

d) adotta il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed approva la relazione sull'attività annuale, presentata dal consiglio direttivo regionale.

Art. 31.

Consiglio direttivo regionale

1. Il consiglio direttivo regionale è composto da:

a) il presidente regionale e otto membri elettivi scelti dall'assemblea regionale;

b) i vertici regionali delle componenti volontaristiche;

c) un rappresentante dei soci onorari e uno dei soci benemeriti residenti nella regione eletti dall'assemblea regionale;

d) un rappresentante indicato dall'Ente regione.

2. Il consiglio direttivo regionale:

a) elegge il vice presidente regionale nella sua prima seduta;

b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del comitato regionale, in coerenza con quanto disposto dal consiglio direttivo nazionale;

c) predispone il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed i consolidati regionali per l'adozione da parte dell'assemblea regionale e redige una relazione annuale sull'attività del comitato regionale, per l'approvazione da parte dell'assemblea regionale;

d) nomina il direttore regionale, tra i candidati proposti dal direttore generale nazionale nell'ambito della dotazione organica;

e) invia al comitato centrale, entro il mese di marzo dell'anno successivo, la relazione sull'attività svolta dai comitati provinciali e locali;

f) vigila sull'andamento dell'attività dell'associazione in ambito regionale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale, riferendone al comitato centrale, anche con riguardo alla regolarità dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi dei comitati provinciali e locali.

3. Per le province autonome di Trento e Bolzano sono costituiti due direttivi provinciali con le caratteristiche di cui al comma 1.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la metà più uno dei membri del consiglio direttivo; il consiglio delibera con la maggioranza semplice dei presenti.

5. Il presidente convoca il consiglio direttivo regionale almeno una volta ogni due mesi.

6. Il consiglio direttivo ha sede nel capoluogo di regione, dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili una sola volta.

Art. 32.

Presidente regionale

1. Il presidente regionale convoca e presiede il consiglio direttivo regionale, nonché l'assemblea regionale, e cura i rapporti con le autorità regionali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.

Art. 33.

Collegio regionale dei revisori

1. Il collegio regionale dei revisori è composto da tre membri, uno dei quali in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente e gli altri due scelti uno dal Ministero della salute e uno dalla assemblea regionale, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

2. Il collegio regionale dei revisori:

a) verifica la correttezza dell'amministrazione con particolare riguardo alla legittimità delle deliberazioni di spesa ed alla loro esecuzione;

b) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio, alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) riferisce dei controlli effettuati al collegio dei revisori centrale, anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente.

3. I membri del collegio regionale dei revisori restano in carica quattro anni e possono essere confermati.

4. I membri del collegio regionale dei revisori possono intervenire alle sedute dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale.

5. Il compenso dovuto ai revisori regionali viene determinato con le modalità indicate all'articolo 27, comma 4.

Art. 34.

Direttore regionale

1. Il direttore regionale, scelto tra le professionalità esistenti nella pianta organica dell'Ente, esercita, nelle regioni di maggiore rilevanza, tutti i poteri di gestione, ha autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali; a tal fine, adotta tutti gli atti e i provvedimenti che impegnano l'ente verso l'esterno, non ricompresi espressamente tra quelli demandati all'organo di indirizzo.

2. Il rapporto con il direttore regionale è disciplinato da apposito contratto avente durata di quattro anni, rinnovabile, nel quale sono altresì determinati i casi di revoca, di recesso anticipato e di risoluzione per inadempimento.

3. Il direttore regionale decade comunque dall'incarico con il consiglio che lo ha nominato.

4. In caso di insufficienza dell'organico dei dirigenti, l'incarico può essere affidato a funzionari dell'Ente.

SEZIONE IV

CENTRI DI MOBILITAZIONE

Art. 35.

Sedi e competenze

1. I centri di mobilitazione previsti dalla legge per il corpo militare della Croce rossa italiana e per il corpo delle infermiere volontarie, per l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate, hanno sede e competenze territoriali determinate dal presidente generale, in corrispondenza con l'organizzazione territoriale dell'Esercito.

SEZIONE V

COMITATO PROVINCIALE

Art. 36.

Compiti

1. Il comitato provinciale promuove e svolge le attività della Croce rossa italiana nell'ambito della provincia; coordina e controlla le attività dei comitati locali nel loro territorio di competenza, ove esistenti.

Art. 37.

Organi del comitato provinciale

1. Sono organi del comitato provinciale:

a) l'assemblea provinciale;

b) il consiglio direttivo provinciale;

c) il presidente provinciale;

d) il revisore provinciale.

Art. 38.

Assemblea provinciale

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci attivi iscritti nella provincia e si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e in via straordinaria ogni qual volta il consiglio direttivo provinciale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta. L'assemblea è convocata dal presidente provinciale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.

2. L'assemblea provinciale:

a) elegge il presidente provinciale;

b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo provinciale;

c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attività del comitato provinciale dell'associazione;

d) adotta il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed approva la relazione annuale dell'attività, presentata dal consiglio direttivo provinciale.

Art. 39.

Consiglio direttivo provinciale

1. Il consiglio direttivo provinciale è composto da:

a) il presidente provinciale e cinque membri eletti dall'assemblea provinciale;

b) i vertici provinciali delle componenti volontaristiche;

c) un rappresentante dell'ente provincia;

d) un rappresentante dei soci benemeriti ed uno dei soci onorari eletti dall'assemblea provinciale.

2. Il consiglio direttivo provinciale:

a) elegge il vice presidente provinciale nella sua prima seduta;

b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del comitato provinciale in coerenza con quanto disposto dal consiglio direttivo nazionale e dal consiglio direttivo regionale;

c) predispone il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed i consolidati provinciali per l'adozione da parte dell'assemblea;

d) nomina il direttore provinciale, scelto tra i nomi proposti dal direttore generale nell'ambito della dotazione organica;

e) propone al consiglio direttivo nazionale la costituzione e lo scioglimento dei comitati locali;

f) vigila sull'andamento dell'attività dell'Associazione in ambito provinciale e sull'attività dei comitati locali, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale, riferendone al comitato regionale.

3. Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili una sola volta.

Art. 40.

Presidente provinciale

1. Il presidente provinciale convoca e presiede le adunanze del consiglio direttivo provinciale e cura i rapporti con le autorità provinciali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.

Art. 41.

Revisore provinciale

1. Il revisore provinciale è scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

2. Il revisore provinciale:

a) verifica la correttezza dell'amministrazione provinciale e locale, con particolare riguardo alla legittimità delle deliberazioni di spesa ed alla loro esecuzione;

b) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci provinciali e locali alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) riferisce dei controlli effettuati al collegio dei revisori regionale, anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente.

3. Il revisore provinciale dura in carica quattro anni e può essere confermato.

4. Il compenso viene determinato con le modalità indicate all'articolo 27, comma 4.

Art. 42.

Direttore provinciale

1. Il direttore provinciale, scelto tra le professionalità esistenti nella pianta organica dell'Ente, provvede agli atti di gestione nell'ambito provinciale.

SEZIONE VI

COMITATO LOCALE

Art. 43.

Definizione

1. I comitati locali costituiscono articolazioni decentrate dei comitati provinciali, operano con autonomia organizzativa ed amministrativa nell'ambito del coordinamento dei comitati provinciali, al cui controllo di legittimità e di rispondenza agli interessi dell'associazione sono soggetti.

2. L'istituzione dei comitati locali è disposta dal consiglio direttivo nazionale per ambiti territoriali omogenei nell'ambito della provincia, su proposta del consiglio direttivo provinciale.

Art. 44.

Organi del comitato locale

1. Sono organi del comitato locale:

a) l'assemblea dei soci;

b) il consiglio direttivo locale;

c) il presidente del comitato locale.

Art. 45.

Assemblea locale

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale; si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta il consiglio direttivo locale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta. L'assemblea è convocata dal presidente del comitato locale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.

2. L'assemblea locale:

a) elegge il presidente del comitato locale;

b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo locale;

c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attività del comitato locale;

d) adotta il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

Art. 46.

Consiglio direttivo del comitato locale

1. Il consiglio direttivo è composto da:

a) il presidente e fino a sei membri eletti dall'assemblea con modalità tali da garantire la presenza delle componenti volontaristiche operanti nel territorio locale;

b) un rappresentante designato dal comune o dai comuni presenti nel territorio di competenza;

c) un rappresentante dei soci benemeriti e uno dei soci onorari residenti nel territorio eletti dall'assemblea locale.

2. Il consiglio direttivo locale:

a) elegge il vice presidente nella sua prima seduta;

b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del comitato locale, in coerenza con quanto disposto dal consiglio direttivo nazionale, dal consiglio direttivo regionale e dal consiglio direttivo provinciale;

c) predispone il bilancio di previsione ed il conto consuntivo del comitato per l'adozione da parte dell'assemblea;

d) vigila sull'andamento dell'attività dell'Associazione in ambito locale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale, regionale e provinciale, riferendone al comitato provinciale.

3. Il consiglio direttivo locale dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 47.

Presidente del comitato locale

1. Il presidente del comitato locale convoca e presiede le adunanze del consiglio e cura i rapporti con le autorità locali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.

Art. 48.

Requisiti per la costituzione

1. I requisiti per la costituzione dei comitati locali sono stabiliti dal consiglio direttivo regionale in un numero annuale minimo di soci, appartenenti ad almeno due componenti volontaristiche, e nella disponibilità di risorse economiche sufficienti al funzionamento.

Capo III

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 49.

Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio della Croce rossa italiana è unico ed indivisibile ed è destinato all'assolvimento degli scopi istituzionali; le risorse di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono vincolate alle destinazioni ivi previste.

2. Costituiscono entrate dell'Associazione:

a) i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello Stato, delle regioni e di ogni altro ente pubblico o privato;

b) le quote dei soci;

c) le provvidenze previste per le associazioni di volontariato;

d) donazioni, legati, eredità e lasciti in genere;

e) le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi;

f) i proventi delle attività espletate;

g) i redditi patrimoniali;

h) le sovvenzioni e gli aiuti di istituzioni estere;

i) i proventi derivanti da attività di sponsorizzazione con aziende nazionali e internazionali, poste in essere sotto l'egida di organismi del movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa.

Art. 50.

Gestione finanziaria

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente statuto il consiglio direttivo nazionale adotta un regolamento per la gestione finanziaria, cui devono uniformarsi tutte le articolazioni territoriali, ispirato ai seguenti criteri e principi:

a) adozione del bilancio pluriennale, nonché del bilancio preventivo annuale relativo all'esercizio successivo, in termini di competenza, correlato da una relazione programmatica ed osservando i principi di unità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

b) conformazione dei documenti di bilancio che ne consenta la lettura per programmi, servizi ed interventi;

c) tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

d) trasparenza e conoscenza dei risultati delle gestioni periferiche consolidate nel bilancio generale;

e) divieto a tutti i livelli di gestione di entrate e spese che non siano iscritte in bilancio;

f) introduzione del controllo di gestione, inteso quale verifica dei mezzi finanziari acquisiti, dei costi dei singoli fattori produttivi, dei risultati qualitativi e quantitativi ottenuti, degli obiettivi raggiunti.

3. I comitati regionali, provinciali e locali sono assoggettati alla disciplina vigente per le associazioni di volontariato solo per la gestione delle entrate di cui al comma 5.

4. La gestione finanziaria della Croce rossa è unica ed il relativo bilancio di previsione, unitamente al conto consuntivo, è sottoposto all'approvazione del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché del Ministero della difesa per quanto attiene ai fondi erogati per i servizi ausiliari delle Forze armate; ad essi vanno trasmessi altresì le relazioni del collegio dei revisori centrale e una relazione annuale sull'attività svolta dalla Croce rossa.

5. Le entrate derivanti da raccolte di fondi e da oblazioni finalizzate al finanziamento di iniziative specifiche o particolari interventi di soccorso o di assistenza devono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi per i quali sono state acquisite.

6. Qualora l'Associazione si avvalga di soggetti terzi per gestire l'attività di cui al comma 5, il compenso previsto per tale servizio, comprensivo di ogni voce e titolo, non può superare il 30 per cento delle somme raccolte; il ricorso a terzi è comunque condizionato alla convenienza e validità dell'operazione.

Art. 51.

Controllo degli atti amministrativi delle unità periferiche

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di disposizione del patrimonio, sui documenti di bilancio e sulle convenzioni, contratti ed accordi che comportino un onere economico per l'Associazione è effettuato dal collegio centrale dei revisori e, rispettivamente, dal collegio regionale dei revisori sugli atti dei comitati regionali e dal revisore provinciale sugli atti dei comitati provinciali e locali.

2. Al fine di consentire il controllo di cui al comma 1, gli atti sono trasmessi entro cinque giorni dalla loro adozione all'organo di revisione competente e diventano efficaci qualora non intervengano rilievi di legittimità nei successivi venti giorni.

3. I comitati trasmettono altresì periodicamente all'organo di revisione competente l'elenco degli altri atti adottati. Analogo elenco è trasmesso al consiglio direttivo nazionale affinché proceda, tramite il competente ufficio, alla funzione di valutazione e controllo strategico.

Art. 52.

Rappresentanza e difesa in giudizio

1. La Croce rossa italiana può agire in giudizio per la difesa degli interessi rappresentati e può altresì costituirsi parte civile nei processi penali attinenti a fatti arrecanti pregiudizio a tali interessi.

2. L'Associazione della Croce rossa italiana si avvale della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 53.

Membri esterni negli organi collegiali

1. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione di membri esterni in organi collegiali, i medesimi organi possono iniziare la propria attività.

Art. 54.

Regolamenti

1. Entro centottanta giorni dall'approvazione del presente statuto, il consiglio direttivo nazionale sottopone a revisione e adotta i regolamenti delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana, con esclusione dei servizi ausiliari delle Forze armate, al fine di armonizzarli con le norme del presente statuto.

2. In particolare, i regolamenti dovranno adeguarsi ai seguenti principi:

a) trasparenza e razionalità della struttura organizzativa, che consenta di allocare i poteri di gestione e le conseguenti responsabilità;

b) sistema contabile coordinato con quello associativo, secondo i principi di cui all'articolo 50 del presente statuto;

c) gestione delle attività coordinate con la programmazione della Croce rossa ai diversi livelli, sulla base di protocolli di intesa per settori di attività appositamente stipulati con i rispettivi comitati.

3. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente statuto il consiglio direttivo nazionale disciplina con appositi regolamenti:

a) le procedure per l'acquisto di beni e servizi, nel rispetto della normativa comunitaria;

b) le modalità e i criteri per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione per i servizi delegati di cui all'articolo 3 del presente statuto;

c) l'organizzazione degli uffici, l'attribuzione della titolarità dei medesimi, la dotazione organica e le norme sul personale e le collaborazioni esterne, attuando i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo la possibilità di ricorrere a forme straordinarie di collaborazione solo al fine di acquisire professionalità non presenti nell'organico dell'Associazione, ovvero in presenza di documentate circostanze imprevedibili ed eccezionali e comunque non oltre una soglia percentuale annualmente determinata;

d) la costituzione, composizione e funzionamento del servizio di valutazione e controllo strategico secondo i principi posti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

e) l'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio per le relazioni con il pubblico in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) le modalità di conferimento delle borse di studio;

g) le procedure elettorali di cui all'articolo 13 del presente statuto.

4. Il regolamento di cui all'articolo 50 del presente statuto è inviato per l'approvazione al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze. I regolamenti di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* sono soggetti all'approvazione del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Gli altri regolamenti di cui al comma 3, lettere *f)* e *g)* sono approvati dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Eventuali osservazioni e rilievi devono intervenire da parte dei predetti Ministeri entro sessanta giorni dalla ricezione dei testi; in difetto, i regolamenti si intendono approvati.

Art. 55.

Vigilanza

1. La vigilanza sulla Croce rossa italiana è esercitata dal Ministero della salute direttamente o attraverso soggetti appositamente delegati.

2. La Croce rossa italiana invia al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché al Ministero della difesa, entro dieci giorni dalla adozione, i bilanci preventivi e i conti consuntivi, le relazioni del collegio nazionale dei revisori, il piano di programma annuale e pluriennale e, al termine dell'anno di esercizio, una relazione sull'attività svolta e gli obiettivi raggiunti.

Art. 56.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro tre mesi dalla approvazione del presente statuto sono indette nuove elezioni di tutti gli organi associativi.

2. Gli organi eletti alla data di approvazione del presente statuto restano in carica con poteri di ordinaria amministrazione sino alla costituzione dei nuovi organi.

Art. 57.

Commissariamento

1. In caso di impossibilità di funzionamento dell'ente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Il commissario può rimanere in carica per non più di dodici mesi, entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi statutari.

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è il seguente:

«Art. 13 *(Revisione statutaria)*. — 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:

a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico: al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo è adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attività svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali; in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi;

b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;

c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorità di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonché, per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attività;

d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;

e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attività dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore;

f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione;

g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi, di un vice-presidente, designato tra i componenti del consiglio; previsione che il presidente possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente a non più di due mandati;

h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autorità ministeriale e gli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;

i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonché ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; previsione della responsabilità dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;

l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi;

o) facoltà dell'ente di adottare regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

p) previsione della facoltà di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale;

q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorità di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilità di nominare uno o più sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.

2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attività di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonché le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere *a)* ed *e)* del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera *b)* del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attività dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi.

3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni:

a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformità ai criteri di cui al comma 1, lettera *a)*; il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non è emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilità dell'autorità di vigilanza di nominare un commissario straordinario;

b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera *h)*, sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autorità di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio.

4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti è prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione».

— Il comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, è il seguente:

«2. Lo statuto della Croce Rossa italiana deve essere approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, reca il: «Riordinamento della Croce Rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978)».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1997, n. 110, reca: l'«Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa».

— Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, reca la «Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa».

— Il comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Per il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1997, n. 110, si veda le note in premessa.

NOTE ALLO STATUTO

Nota all'art. 1:

— Il regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, reca «L'erezione in corpo morale dell'Associazione italiana della Croce Rossa».

Nota all'art. 2:

— La legge 27 ottobre 1951, n. 1739, reca la «Ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949:

a) Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;

b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna;

c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare;

d) Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra».

Nota all'art. 6:

— Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

Nota all'art. 11:

— L'art. 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» è il seguente:

«Art. 79 *(Permessi e licenze)*. — 1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.».

Note all'art. 14:

— Gli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante: «Riordinamento della Croce Rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978), sono i seguenti:

«Art. 10. — Ai fini dell'assolvimento dei compiti umanitari commessi da convenzioni e risoluzioni internazionali, nulla è rinnovato circa la collocazione del corpo militare della C.R.I. ed il corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate dello Stato nonché circa i poteri e le facoltà, del Ministro della difesa che, di intesa con il Ministro del tesoro, potrà estendere, in quanto applicabili, le norme in vigore sullo stato del personale militare delle Forze armate.

In conformità alla richiamata normativa internazionale, l'Associazione è tenuta ad attendere in via ordinaria secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della difesa, alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza dei corpi suddetti, al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza.».

«Art. 11. — Le autorità di vertice dei corpi della C.R.I. ausiliari delle Forze armate dipendono direttamente dal presidente nazionale dell'istituzione, il quale nella ipotesi di mobilitazione delle Forze armate assume tutti i poteri, diventando l'unico rappresentante dell'Associazione.

Per la formazione delle infermiere e del personale volontario per il soccorso la Croce Rossa italiana può stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico.

Il diploma di infermiera volontaria della C.R.I. è valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali.

L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della C.R.I. ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato».

— La lettera *v)*, comma 1, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari», è il seguente:

«1. Il Capo di Stato maggiore della difesa:

a) - u) omissis;

v) dispone per l'impiego del corpo delle infermiere volontarie».

— Il comma 2 dell'art. 73 del regio decreto n. 484 del 10 febbraio 1936, recante: «Norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce Rossa italiana», è il seguente:

«2. Il maggiore generale è prescelto fra i colonnelli medici o commissari e nominato con decreto reale, su proposta del Ministro per la guerra, su designazione del presidente generale dell'Associazione».

— L'art. 8 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, recante: «Regolamento per il corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana» è il seguente:

«Art. 8. — L'ispettrice nazionale è designata da Sua Maestà la Regina Imperatrice ed è nominata con decreto reale su proposta del Ministro per l'interno d'intesa coi Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica».

— L'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante: «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», è il seguente:

«Art. 2. — 1. Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'art. 1, per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della

presente legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra.

2. Gli atti amministrativi di cui al comma 1, ove proposti da più Ministri sono emanati nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Nota all'art. 23:

— La lettera *l)* dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è il seguente:

1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:

a) - i) (Omissis);

l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».

Note all'art. 25:

— L'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante: «Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici», è il seguente:

«Art. 7. — Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'art. 1, eccettuati i casi dell'art. 15, sono incompatibili con le funzioni di:

a) membro del Parlamento e dei consigli regionali;

b) dipendente dall'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali;

c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti;

d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti;

e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;

f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;

g) appartenente alle Forze armate in servizio permanente effettivo».

— L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 31 luglio 1980, recante: «Riordinamento della Croce Rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978)» è il seguente:

«Art. 11. — Le autorità di vertice dei corpi della C.R.I. ausiliari delle Forze armate dipendono direttamente dal presidente nazionale dell'istituzione, il quale nella ipotesi di mobilitazione delle Forze armate assume tutti i poteri, diventando l'unico rappresentante dell'Associazione.

Per la formazione delle infermiere e del personale volontario per il soccorso la Croce Rossa italiana può stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico. Il diploma di infermiera volontaria della C.R.I. è valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali.

L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della C.R.I. ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato».

Nota all'art. 49:

— Per il testo degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, si veda le note all'art. 14.

Note all'art. 54:

— Il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, reca le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

— Il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, reca il «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— L'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è il seguente:

«Art. 11 *(Ufficio relazioni con il pubblico)*. — (art. 12, commi da 1 a 5-*ter* del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 3 del decreto-legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni della legge n. 273 del 1995).

1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, individuano, nell'àmbito della propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistiche nel rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'àmbito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'àmbito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'Amministrazione e ai documenti amministrativi.

7. L'organo di vertice della gestione dell'Amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione».

02G0238

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 settembre 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 18 settembre 2002 è di a 48.953 milioni di euro;

Decreta:

Per il 30 settembre 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni con scadenza il 31 marzo 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 25 settembre 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Ai sensi degli articoli 1, 12 e 13 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002, è disposto, altresì, il 26 settembre 2002, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A11662

DECRETO 20 settembre 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a ottantuno giorni, terza tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 18 settembre 2002 è pari a 48.953 milioni di euro;

Decreta:

Per il 30 settembre 2002 è disposta l'emissione di una terza tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro, di cui al proprio decreto ministeriale del 20 marzo 2002, n. 009093, con godimento 28 marzo 2002, durata residua ottantuno giorni e scadenza il 20 dicembre 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 1.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 25 settembre 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A11661

MINISTERO DELLA SALUTE

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 22 luglio 2002.

Inserimento del medicinale «Infliximab» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della spondilite anchilosante refrattaria alle terapie convenzionali.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il proprio provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000, con errata-corrige sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000;

Visto ancora il proprio provvedimento datato 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Visti altresì i propri provvedimenti concernenti l'inserimento nel suddetto elenco, dei medicinali: Epoetina alfa e beta (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998); Tetraidrobiopterina (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1998); Testolattone (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1999); Arginina, interferone alfa ricombinante (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999); Adenosin-deaminasi (adagen), Mifepristone (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1999); Interferone alfa ricombinante, Mitotane (Lysodren) (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1999); Interferone alfa naturale, Interferone alfa ricombinante (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999); Octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1999); Trientine Cl. (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999); Ciclosporina A, Ribavirina (*Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999); epoetina alfa e beta, zinco solfato (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2000); Interferone gamma, Levocarnitina, Octreotide, (*Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 2000); Mitotane (Lysodren) (*Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000); acido cis-retinoico, Lamivudina, micofenolato mofetile (*Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000); Verteporfina (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2001); Biotina (*Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2001); Octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); Anastrozolo ed octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 105, dell'8 maggio 2001); Gemtuzumab ozogamicin (*Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 2001);

Atteso che il medicinale Infliximab, già registrato ed in commercio per altre indicazioni terapeutiche, può costituire una valida alternativa terapeutica per il trattamento della spondilite anchilosante refrattaria alle terapie convenzionali;

Considerato che la spesa sostenuta nell'anno 2001, per i medicinali inseriti in elenco, è risultata essere di gran lunga inferiore al tetto fissato dalla legge;

Considerata necessaria una verifica periodica della spesa a consuntivo data la impossibilità di definire un preventivo di spesa attendibile, in mancanza di dati precisi di incidenza della patologia di che trattasi;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 8 maggio 2002;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale Infliximab è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col proprio provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale, a soggetti affetti da spondilite anchilosante refrattaria alle terapie convenzionali, che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente provvedimento, sino a concorrenza della spesa stanziata.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2002

Il Ministro
Presidente della commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 110

ALLEGATO 1

Denominazione: Infliximab.

Indicazione terapeutica: spondilite anchilosante refrattaria alle terapie convenzionali.

Criteri di inclusione: pazienti con progressione di malattia che non rispondono alle terapie convenzionali.

Criteri di eclusione:

ipersensibilità all'infliximab, ad altre proteine murine o ad uno degli eccipienti;

sepsi o gravi fattori di rischio per sepsi;

infezioni clinicamente manifeste; ascessi;

tubercolosi in atto oppure pregressa e non adeguatamente trattata;

gravidanza;

neoplasie (esclusi i basaliomi).

Periodo di prescrizione a totale carico del servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Piano terapeutico: in media tre infusioni l'anno ad un dosaggio di 5 mg/kg di peso corporeo.

Altre condizioni da osservare:

a) uso limitato ai centri specialistici identificati dalle regioni nell'ambito dello studio osservazionale Antares;

b) rispetto delle modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento;

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	Ogni 3 mesi
Anamnesi	+	
Indici di attività infiammatoria	+	+
Sintomi articolari (colonna vertebrale, articolazioni periferiche)	+	+
Sintomi extraarticolari	+	+
Screening per la TBC	+	+

02A11563

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 3 settembre 2002.

Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Vista la direttiva n. 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva n. 92/43/CEE sugli habitat (2000/2111 (INI));

Visto il VI Programma di azione per l'ambiente della Comunità europea 2001-2010 (COM(2001)31);

Vista la comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento «Piani d'azione a favore della biodiversità: conservazione delle risorse naturali, agricoltura, pesca e cooperazione economica e cooperazione allo sviluppo» (COM(2001)162);

Visto il documento «La gestione dei siti della rete natura 2000 - guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva Habitat», preparato dalla Commissione europea per sostenere gli Stati membri nella propria politica di attuazione della direttiva stessa e pubblicato dall'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nell'anno 2000;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità», con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della citata direttiva n. 92/43/CEE;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 95 del 22 aprile 2000 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che l'attuazione delle sopraccitate direttive comunitarie, sia per quanto riguarda la conservazione degli habitat e delle specie che per quanto riguarda la realizzazione della rete Natura 2000, rappresenta uno dei più importanti strumenti per conseguire gli obiettivi della Convenzione sulla diversità biologica nell'Unione europea e nei suoi Stati membri;

Considerata la necessità di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di specie per la cui tutela sono state designate le zone di protezione speciale ai sensi della citata direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio e sono stati individuati i siti di interesse comunitario proposti di cui alla citata direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio;

Considerato che attraverso il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali [Gazzetta Ufficiale n. L 161, 26 giugno 1999], come modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, la Comunità nell'ambito della sua azione di rafforzamento della coesione economica e sociale, si pone l'obiettivo di inserire organicamente le esigenze della tutela ambientale nella definizione e nella realizzazione dell'azione dei Fondi strutturali;

Considerata la necessità di elaborare misure di gestione per i siti di Natura 2000 e istituire meccanismi di vigilanza corredati di opportuni indicatori;

Considerato che la Direzione per la conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è beneficiaria del progetto LIFE-Natura 99 NAT/IT/006279 «Verifica della rete Natura 2000 in Italia: modelli di gestione» che ha come obiettivo principale il reale avvio della rete Natura 2000 in Italia attraverso l'individuazione di tipologie di SIC/ZPS, l'elaborazione di linee guida per i piani di gestione dei SIC/ZPS a livello nazionale, la redazione di nove piani di gestione pilota, interventi di informazione e sensibilizzazione;

Considerato che la Direzione conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai fini di indirizzo generale, nell'ambito delle attività del progetto sopracitato, ha predisposto un manuale di orientamenti gestionali modulati per tipologia di sito di supporto alla applicazione delle presenti linee guida;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 9 maggio 2002, che ha espresso parere favorevole;

EMANA
le seguenti linee guida:

Scopo di queste linee guida è l'attuazione della strategia comunitaria e nazionale rivolta alla salvaguardia della natura e della biodiversità, oggetto delle direttive comunitarie habitat (dir. n. 92/43/CEE) e uccelli (dir. n. 79/409/CEE).

Le linee guida hanno valenza di supporto tecnico-normativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, tra cui i piani di gestione, per i siti della rete Natura 2000.

Obiettivo generale della politica comunitaria attraverso i suoi documenti ufficiali (VI Programma di azione per l'ambiente, piano d'azione per la natura e la biodiversità del Consiglio d'Europa in attuazione della convenzione per la biodiversità, regolamento comunitario sui fondi strutturali 2000-2006) è proteggere e ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali ed arrestare la perdita della biodiversità nell'Unione europea e nel mondo .... La rete comunitaria Natura 2000 si prefigge di tutelare alcune aree importanti dal punto di vista ambientale e va realizzata nella sua interezza. Lavorare per la realizzazione della rete Natura 2000 significa far si che la conservazione della biodiversità sia parte integrante dello sviluppo economico e sociale degli Stati membri.

La guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva habitat, preparata dalla Commissione europea per sostenere gli Stati membri nella propria politica di attuazione della direttiva stessa, vuole facilitarne la comprensione da parte dei vari organismi e gruppi interessati auspicando il suo completamento con criteri più dettagliati redatti dagli stessi Stati membri. Lo scopo e l'approccio di queste linee guida sono strettamente connessi a tale guida.

La rete Natura 2000 è costituita dall'insieme dei siti denominati ZPS (Zone di Protezione Speciale) e SIC (Siti di Importanza Comunitaria), attualmente proposti alla Commissione europea, e che al termine dell'iter istitutivo saranno designati come ZSC (Zone Speciali di Conservazione), i quali garantiranno la presenza, il mantenimento e/o il ripristino di habitat e di specie peculiari del continente europeo, particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione. I criteri di selezione dei siti proposti dagli Stati membri, descritti nell'allegato III della direttiva Habitat, delineano il percorso metodologico per la costruzione della rete europea denominata Natura 2000.

Elemento di carattere innovativo è l'attenzione rivolta dalla direttiva alla valorizzazione della funzionalità degli habitat e dei sistemi naturali. Si valuta infatti non solo la qualità attuale del sito ma anche la potenzialità che hanno gli habitat di raggiungere un livello di maggiore complessità. La direttiva prende in considerazione anche siti attualmente degradati in cui tuttavia gli habitat abbiano conservato l'efficienza funzionale e che pertanto possano ritornare verso forme più evolute mediante l'eliminazione delle ragioni di degrado.

Ogni sito Natura 2000, a prescindere dallo Stato membro di appartenenza, deve essere parte integrante del sistema di aree individuate per garantire a livello europeo la presenza e la distribuzione degli habitat e delle specie considerate di particolare valore conservazionistico. Il concetto di rete Natura 2000 raccoglie così in modo sinergico la conoscenza scientifica, l'uso del territorio e le capacità gestionali, finalizzate al mantenimento della biodiversità a livello di specie, di habitat e di paesaggio. Scopo ultimo della direttiva, infatti, non è solamente individuare il modo migliore per gestire ciascun sito, ma anche costituire con l'insieme dei siti una «rete coerente», ossia funzionale alla conservazione dell'insieme di habitat e di specie che li caratterizzano.

Di conseguenza l'analisi di un sito, per il quale devono essere individuate misure di conservazione ed eventualmente elaborato un piano di gestione, deve comprendere la sua collocazione nel quadro della rete. Quest'ultima infatti non deve essere un semplice assemblaggio di siti, ma una selezione di aree in cui sia possibile la conservazione della specie e/o dell'habitat di interesse comunitario. Ciò significa che la rete Natura 2000 non intende sostituirsi alla rete dei parchi, ma con questa integrarsi per garantire la piena funzionalità di un certo numero di habitat e l'esistenza di un determinato insieme di specie animali e vegetali. Pertanto, una gestione dei siti della rete coerente con gli obiettivi che si prefigge la direttiva è legata, oltre che alle azioni indirizzate sul singolo sito, ad una gestione integrata dell'intero sistema, la cui capacità di risposta può attenuare o ampliare gli effetti di tali azioni.

L'art. 6, insieme all'art. 8 che prevede il cofinanziamento delle misure essenziali per il perseguimento degli obiettivi della direttiva, contiene il quadro generale per la tutela dei siti Natura 2000 e comprende disposizioni propositive, preventive e procedurali.

L'eventuale piano di gestione di un sito è strettamente collegato alla funzionalità dell'habitat e alla presenza della specie che ha dato origine al sito stesso. Ciò significa che se eventualmente l'attuale uso del suolo e la pianificazione ordinaria non compromettono tale funzionalità, il piano di gestione si identifica unicamente nella necessaria azione di monitoraggio. La strategia gestionale da mettere in atto dovrà tenere conto delle esigenze di habitat e specie presenti nel sito preso in considerazione, in riferimento anche alle relazioni esistenti a scala territoriale. La peculiarità dei piani di gestione dei siti Natura 2000 è che «non sono sempre necessari, ma, se usati, devono tenere conto delle particolarità di ciascun sito e di tutte le attività previste. Essi possono essere documenti a se stanti oppure essere incorporati in altri eventuali piani di sviluppo».

Attualmente, gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale convenzionali, a diversa scala, non sempre garantiscono l'integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale.

Uno dei principali indirizzi proposti da queste linee guida è la necessità di integrare l'insieme delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (internazionale, nazionale, locale) secondo quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 1, direttiva Habitat: per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano, all'occorrenza, appropriati piani di gestione, specifici o integrati ad altri piani di sviluppo. La parola «all'occorrenza» indica che i piani di gestione non debbono essere considerati obbligatori, ma misure da predisporre se ritenute necessarie per realizzare le finalità della direttiva. Nell'interpretazione offerta dalla guida della Commissione europea, i piani di gestione, una volta predisposti, hanno priorità logica rispetto alle altre misure di conservazione: se i piani di gestione sono scelti da uno Stato membro, sarà logico stabilirli prima di procedere alle altre misure menzionate all'art. 6, paragrafo 1, in particolare le misure contrattuali.

Perché possa esplicare il suo carattere di strumento territoriale da adottarsi per la gestione di tutti i siti appartenenti alla rete Natura 2000, o per particolari categorie di questi, il piano di gestione dovrà avere un iter formativo e procedurale previsto dalla legislazione urbanistica regionale o dai livelli di pianificazione sovraordinata.

I livelli di governo del territorio con cui un piano di gestione deve integrarsi o a cui fare riferimento sono: la provincia e/o l'area metropolitana, laddove a questa è assegnato un ruolo pianificatorio; il bacino idrografico per quanto previsto nella legge n. 183/1989; la regione o la provincia autonoma per quanto riguarda le sue attribuzioni dirette (piani di settore, programmazione finanziaria, uso dei fondi strutturali, normative di settore e di carattere generale, in particolar modo la materia urbanistica e il decentramento in attuazione della «riforma Bassanini» decreto-legge n. 112/1998). A questi livelli il piano è lo strumento che determina l'uso di tutte le risorse presenti in un dato territorio e di conseguenza la pianificazione integrata è quella che può maggiormente considerare l'insieme delle esigenze di tutela e valorizzazione dei sistemi ambientali.

Le linee guida fornite attraverso questo documento lasciano ampio spazio di manovra alle amministrazioni regionali e provinciali (decreto-legge n. 112/1998; decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997) responsabili dell'attuazione delle misure specifiche concernenti i siti della rete Natura 2000, a condizione che esse rispettino le finalità generali della direttiva Habitat e gli indirizzi forniti dal presente documento.

Soggetti decisori e attuatori.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, il soggetto incaricato delle funzioni normative e amministrative connesse all'attuazione della direttiva Habitat è la regione o la provincia autonoma, fatta eccezione per i siti marini.

Le regioni e le province autonome possono sottoporre la materia a propria disciplina legislativa organica, come sarebbe preferibile, oppure limitarsi ad esercitare le funzioni amministrative assegnate dal regolamento di attuazione.

Nel caso adottino una legislazione specifica riguardante Natura 2000, in tale sede possono prevedere forme particolari di esercizio dei poteri pianificatori, ad esempio delegando le province all'adozione del piano di gestione o configurando discipline particolari sul piano del procedimento. In assenza di disposizioni specifiche, la regione o la provincia autonoma rimane comunque competente per l'adozione dei piani di gestione. Tale attribuzione di competenza sta a significare che la regione o la provincia autonoma è, innanzitutto, responsabile della realizzazione delle misure obbligatorie, laddove necessarie, ed, in secondo luogo, delle valutazioni di ordine conoscitivo indispensabili per decidere se debbono essere adottati piani di gestione. In altri termini, spetta alle regioni e alle province autonome, o ai soggetti da esse eventualmente delegati, effettuare tutte le ricognizioni e gli studi necessari per stabilire se in aggiunta alle misure obbligatorie debba essere adottato un piano di gestione.

Se si tratta di integrare le misure di gestione in piani di valenza superiore, i soggetti attuatori sono gli enti ordinariamente incaricati di dare esecuzione ai piani «contenitore».

Se, invece, si tratta di elaborare piani di gestione specifici, spetterà alla regione o alla provincia autonoma individuare i soggetti attuatori.

Tale individuazione non può ritenersi del tutto libera, ma dovrà seguire i principi di legalità e sussidiarietà, ai sensi della legge n. 59/1997 e successive integrazioni. Le regioni dovranno tenere conto della vigente struttura legislativa delle autonomie locali che prevede, nelle materie ambientali e della protezione della natura, un ruolo fondamentale delle province. Laddove sia possibile e adeguato al tipo di funzione svolta, potrà essere scelto anche un altro soggetto responsabile della gestione del territorio da proteggere (ad esempio, comuni, comunità montane, soggetti gestori di aree protette). Non si può comunque escludere, in presenza di particolari motivazioni, che la funzione amministrativa sia direttamente gestita dall'ente regionale.

ITER LOGICO-DECISIONALE PER LA SCELTA DEL PIANO DI GESTIONE

PRIMA FASE.

Attività conoscitive preliminari.

1.1. Realizzare l'inventario delle previsioni normative riferite ai siti Natura 2000 considerati (raccogliere tutti gli elementi di natura legislativa, regolamentare, amministrativa, pianificatoria, programmatoria e contrattuale che riguardano le aree, con riferimento alla loro disciplina d'uso).

1.2. L'area del sito natura 2000 considerato è interna o esterna a un'area naturale già protetta?

Alternative decisionali:

A) se è interna ad una area naturale protetta: gli strumenti di protezione interni dell'area protetta sono sufficienti a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per il quale il sito è stato individuato? (esistono strumenti di pianificazione vigenti per l'area protetta, regolamenti, piani di gestione? quali discipline o zonizzazioni sono previste per le aree in questione? si realizza il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dell'habitat o dell'habitat di specie richiesto dalla direttiva?):

A.1) Si, allora il sito non richiede misure specifiche di conservazione: l'iter decisionale si arresta, ferme restando le attività di monitoraggio e valutazione riferite alle specifiche aree di interesse comunitario;

A.2) No, si procede nell'iter decisionale;

B) se è esterna ad aree naturali protette si prosegue nell'iter decisionale.

SECONDA FASE.

Verifica delle misure di gestione esistenti.

2.1. Il piano di gestione è necessario rispetto alle misure di conservazione obbligatorie già esistenti:

Alternative decisionali.

A) No, le misure di conservazione obbligatorie già esistenti sono sufficienti al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dell'habitat o dell'habitat di specie richiesto dalla direttiva: l'iter decisionale si arresta, ferme restando le attività di monitoraggio e valutazione riferite alle specifiche aree di interesse comunitario.

B) Sì, le misure di conservazione obbligatorie già esistenti non sono sufficienti al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dell'habitat o dell'habitat di specie richiesto dalla direttiva: si prosegue nell'iter decisionale.

2.2. Il piano digestione è necessario rispetto agli strumenti di pianificazione già esistenti?

Piani urbanistico-territoriali.

Piani di bacino.

Piani per singole risorse (estrattive, acque, coste, fauna, foreste, ecc.).

Altri strumenti di pianificazione previsti dalla legislazione vigente.

Alternative decisionali.

A) No, gli strumenti di pianificazione già esistenti sono sufficienti al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dell'habitat o dell'habitat di specie richiesto dalla direttiva: l'iter decisionale si arresta, ferme restando le attività di monitoraggio e valutazione riferite alle specifiche aree di interesse comunitario.

B) Sì, gli strumenti di pianificazione già esistenti non sono sufficienti al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dell'habitat o dell'habitat di specie richiesto dalla direttiva: si prosegue nell'iter decisionale.

TERZA FASE.

Integrazione delle misure obbligatorie di protezione.

Se le misure obbligatorie non sono sufficienti al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dell'habitat o dell'habitat di specie richiesto dalla direttiva occorrerà innanzitutto provvedere ad integrarle, per poi prendere in esame la possibilità di realizzare un piano di gestione, dopo aver nuovamente verificato i punti della fase 2.

Integrazione degli strumenti di pianificazione esistenti.

Se gli strumenti di pianificazione esistenti non sono sufficienti al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dell'habitat o dell'habitat di specie richiesto dalla direttiva bisogna valutare la possibilità di predisporre varianti o integrazioni, per poi prendere in esame la possibilità di realizzare un piano di gestione, dopo aver nuovamente verificato i punti della fase 2.

QUARTA FASE.

Configurazione del piano di gestione.

4.1. Il piano di gestione è necessario (esiste una motivazione specifica a seguito delle fasi precedenti). A seconda che, nello specifico caso, il piano di gestione abbia o meno una sua valenza normativa il documento da redigere assume una delle seguenti forme:

Alternative decisionali.

A) elementi per l'integrazione dei piani esistenti o in fase di elaborazione (sono predisposti ed inseriti una serie di elementi contenutistici all'interno di altri strumenti di pianificazione esistenti o in itinere: ad esempio, piano del parco o della riserva; piano territoriale di coordinamento o paesistico; piano strutturale o regolatore; piano di assestamento forestale; ecc.).

B) piano di gestione (il piano di gestione è concepito e approvato come strumento di pianificazione a sé stante).

QUINTA FASE.

Predisposizione tecnica del piano di gestione.

Articolazione delle fasi di studio per la redazione tecnica delle misure di conservazione, in uno specifico piano di gestione o eventualmente da integrare negli strumenti di pianificazione esistenti secondo le procedure vigenti di modifica di tali strumenti.

SESTA FASE.

Verifica e predisposizione di eventuali ulteriori misure di conservazione da integrare nel piano.

Stabilite le misure di conservazione obbligatorie, il piano di gestione o gli elementi per l'integrazione dei piani già previsti, verificare se esiste la necessità di determinare eventuali ulteriori misure di prevenzione per evitare il degrado degli habitat o la perturbazione delle specie considerate, che verranno inserite in una versione aggiornata del piano.

STRUTTURA DEL PIANO DI GESTIONE PER UN SITO NATURA 2000

L'art. 6 della direttiva Habitat evidenzia la peculiarità dei piani di gestione dei siti Natura 2000 nel considerare in modo comprensivo le caratteristiche ecologiche e socio-economiche di ciascun sito.

I siti Natura 2000 comprendono una moltitudine di situazioni sia dal punto di vista ecologico, sia da quello socio-economico, sia per quanto riguarda le condizioni attuali di pianificazione territoriale. A seconda di queste caratteristiche, gli enti preposti all'implementazione del piano di gestione valuteranno in che misura applicare lo schema redazionale qui proposto: in particolare, quali aspetti privilegiare e se inserirlo o meno in esistenti strumenti di pianificazione territoriale.

L'obiettivo di Natura 2000 è di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente, primariamente attraverso siti «dedicati», il patrimonio di risorse di biodiversità rappresentato dagli habitat e dalle specie d'interesse comunitario. Nella maggior parte dei casi, i singoli siti contengono solo una piccola parte di tali risorse, che si trovano distribuite su un vasto dominio territoriale (tanto nella rete Natura 2000 che nei territori esterni). Solamente una minoranza di habitat e specie si ritrova su un dominio territoriale poco esteso (centinaia/migliaia di ettari), spesso frammentato, all'interno di uno o pochi siti. In ogni caso, la gestione di un sito, qualunque sia il suo contributo nella rete, deve rispondere a un unico obbligo di risultato: salvaguardare l'efficienza e la funzionalità ecologica degli habitat e/o specie alle quali il sito è «dedicato» contribuendo così a scala locale a realizzare le finalità generali della direttiva.

A tale scopo è necessario tradurre il concetto di stato di conservazione soddisfacente dell'habitat/specie a scala di rete (vedi art. 1e-i, direttiva Habitat) in parametri rilevabili a scala di sito, che forniscano indicazioni circa le condizioni di conservazione della risorsa d'interesse (indicatori).

Mettere in relazione gli indicatori proposti con un ambito di variazione di «condizioni favorevoli», ovvero identificare soglie di criticità rispetto alle quali considerare accettabili le variazioni degli indicatori per la conservazione degli habitat/specie nel sito, rappresenta il passo successivo. Ciò al fine di utilizzare, nel corso dei cicli di gestione, il monitoraggio degli indicatori per verificare il successo della gestione stessa.

Gli indicatori relativi ai fattori ecologici devono essere individuati in base alle caratteristiche specifiche del sito. Essi, modulati per tipologia di sito, sono proposti in un manuale di orientamenti gestionali predisposto dalla Direzione conservazione della Natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

1) *Quadro conoscitivo relativo alle caratteristiche del sito.*

La prima parte del piano consta del «quadro conoscitivo» del sito e del paesaggio circostante, ove rilevante per le finalità del piano stesso. Il «quadro conoscitivo» riguarda le seguenti componenti:

A) fisica;

B) biologica;

C) socio-economica;

D) archeologica, architettonica e culturale;

E) paesaggistica.

Le cinque componenti sono descritte sulla base delle conoscenze pregresse e, ove le risorse finanziarie lo consentano, di studi aggiuntivi. Le conoscenze pregresse sono costituite da pubblicazioni scientifiche, rapporti tecnici e statistici ed elaborazioni cartografiche.

A) Descrizione fisica del sito.

La descrizione fisica del sito consta di:

descrizione dei confini;

clima regionale e locale;

geologia e geomorfologia;

substrato pedogenetico e suolo;

idrologia.

B) Descrizione biologica del sito.

La descrizione biologica del sito è incentrata sulle specie e sugli habitat (o quando ciò sia sensato dal punto di vista gestionale, su raggruppamenti di habitat) per i quali il sito è stato individuato.

i) Il primo passo è la verifica e l'aggiornamento dei dati di presenza riportati nelle schede Natura 2000.

ii) Segue una ricerca bibliografica esaustiva della letteratura scientifica rilevante sul sito.

iii) Seguono gli studi di dettaglio che constano di un atlante del territorio (del sito ed eventualmente del paesaggio circostante) composto da alcune mappe tematiche e delle liste delle specie vegetali e animali presenti. La scala dell'atlante è da definirsi essenzialmente sulla base dell'estensione del sito.

L'atlante è composto dai seguenti tematismi, la cui selezione è subordinata alle necessità ed opportunità di ciascun caso in esame:

uso del territorio; questa carta è ottenuta tramite interpretazione di immagini telerilevate (preferibilmente ortofoto) e validazione in campo ad opera di esperti. L'obiettivo è di mappare tutti gli habitat presenti, come codificati nell'allegato alla direttiva Habitat, e l'uso del suolo (inclusi i valori archeologici e architettonici);

distribuzioni reale e potenziale delle specie floristiche in allegato II e IV alla direttiva Habitat e delle specie di interesse nazionale, sulla base di rilievi di campo e, ove esistenti, di riferimenti bibliografici;

distribuzioni reale e potenziale delle specie zoologiche in allegato II e IV alla direttiva Habitat e in allegato I alla direttiva Uccelli, e delle specie di interesse nazionale; una particolare attenzione dovrà essere prestata alla localizzazione dei siti di riproduzione, di svernamento e di sosta delle specie di interesse, nonché alle aree ad elevata ricchezza di specie;

fitosociologia (di tutto il sito o di alcune aree campione) secondo l'approccio sinfitosociologico, capace di evidenziare oltre alla situazione reale anche quella potenziale.

Le liste delle specie botaniche e zoologiche sono messe a punto sulla base della bibliografia esistente e di rilievi di campo *ad hoc*. Tali liste possono fornire informazioni quantitative o semiquantitative circa l'abbondanza delle singole specie o limitarsi a segnalarne la presenza. Sono evidenziate le specie degli allegati II e IV della direttiva Habitat e I della direttiva Uccelli, le specie prioritarie, le specie appartenenti alla lista rossa nazionale e quelle protette da convenzioni internazionali:

lista delle specie botaniche in allegato alla direttiva Habitat e altre specie di interesse nazionale;

lista delle specie zoologiche in allegato alla direttiva Habitat e alla direttiva Uccelli e altre specie di interesse nazionale.

C) Descrizione socio-economica del sito.

La fase di inventano socio-economico identifica i fattori esistenti o potenziali che si suppone possano influenzare (positivamente o negativamente) la conservazione degli habitat e delle specie di interesse presenti nel sito. Anche questo inventario è costituito dall'atlante (insieme di tematismi socio-economici) e da raccolte di informazioni specifiche.

Questa parte dell'atlante contiene i seguenti tematismi:

aree protette, suddivise per tipologia come riportato nell'elenco ufficiale delle aree protette;

altri vincoli ambientali (paesaggistico, idrogeologico, ecc.);

uso del suolo (già contenuta nell'inventario biologico);

mappa catastale o almeno definizione di macrozone demaniali, pubbliche o private ove possibile;

aree di programma per l'adozione di misure agroambientali (piano di sviluppo rurale).

Le ulteriori informazioni includono:

inventario dei soggetti amministrativi e gestionali che hanno competenze sul territorio nel quale ricade il sito;

inventario dei piani, progetti, politiche settoriali, che interessano il territorio nel quale ricade il sito;

inventario delle tipologie di fondi (comunitari e di altra fonte) potenzialmente utilizzabili per il sito;

inventario e valutazione dell'intensità delle attività umane presenti all'interno del sito: agricoltura, selvicoltura, ittiocoltura, allevamento, pascolo, caccia, pesca commerciale, pesca sportiva, commercio, artigianato, turismo, servizi (in parte mappabili nell'atlante dell'uso del territorio);

inventario delle regolamentazioni legate ai vincoli esistenti sul territorio e in generale alle attività antropiche (ad esempio, norme statutarie, usi civici).

Per meglio comprendere le possibilità di accoglienza e di successo delle misure di conservazione, è comunque necessario chiarire se nel sito esista o meno popolazione e quali siano i diversi gruppi presenti, in base alle loro condizioni economiche, alla loro attitudine nei confronti delle azioni individuate (attivamente positive, passive, negative per ignoranza, negative per scelta) e alle loro motivazioni. Ciò può essere fatto anche tramite interviste presso gli uffici comunali e i soggetti informati.

Indicatori consigliati (relativamente ai comuni nel cui territorio ricade il sito considerato):

numero di persone impiegate e flussi economici per settore;

variazioni demografiche (es. variazione della popolazione residente);

tasso di attività totale della popolazione in età lavorativa (occupati/non occupati in età lavorativa);

tasso di disoccupazione giovanile;

tasso di scolarità (scuola dell'obbligo, scuola superiore, università);

presenze turistiche per abitante e per km^2.

D) Descrizione dei valori archeologici, architettonici e culturali presenti nel sito.

Questa parte di inventario identifica i valori archeologici, architettonici e culturali, comprese le sistemazioni agrarie e forestali tradizionali, la cui tutela si suppone possa interagire con la conservazione degli habitat e delle specie di interesse presenti nel sito.

Questa parte dell'atlante contiene i seguenti tematismi:

aree archeologiche;

beni architettonici e archeologici sottoposti a tutela e eventuali aree di rispetto.

Le ulteriori informazioni includono le prescrizioni relative a tali aree o beni derivanti dalla normativa nazionale di riferimento e dagli strumenti di pianificazione esistenti.

E) Descrizione del paesaggio.

Il paesaggio assume una importanza del tutto particolare in quanto, dopo la firma della Convenzione europea del paesaggio (Firenze, ottobre 2000), la rete dei paesaggi europei sarà la prossima tappa per la conservazione della diversità biologica e culturale. Il paesaggio non sarà quindi valutato in termini esclusivamente percettivi, ma sarà considerato come sintesi delle caratteristiche e dei valori fisici, biologici, storici e culturali.

Poiché le popolazioni animali e vegetali e gli habitat presenti all'interno del sito rappresentano una unità gestionale che non può essere considerata isolata rispetto ad un contesto territoriale più ampio, è necessario individuare un'area circostante in cui indagare determinate caratteristiche, funzionalmente collegate al sito. Data la molteplicità degli aspetti ecologici e gestionali da considerare, risulta impossibile definire a priori l'ambito spaziale da considerare sulla base di principi ecologici: la scelta dell'estensione della fascia da considerare andrà quindi calibrata sulla base della fattibilità (risorse finanziarie disponibili) e delle caratteristiche di ciascun sito e dell'ambito territoriale in cui esso si colloca.

2) *Analisi: valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie.*

Realizzato il quadro conoscitivo del sito, occorre:

a) mettere a fuoco le esigenze ecologiche delle specie e delle biocenosi degli habitat di interesse comunitario;

b) utilizzare gli indicatori che consentano di valutare se le specie e gli habitat per i quali il sito è stato individuato versino in uno stato di conservazione favorevole e che consentano di valutarne l'evoluzione;

c) valutare l'influenza sui suddetti indicatori da parte dei fattori biologici e socio-economici individuati nel quadro conoscitivo del sito.

3) *Obiettivi.*

Una volta individuati i fattori di maggior impatto, e quindi i problemi, dovranno essere formulati gli obiettivi gestionali generali (ad esempio, migliorare la qualità delle acque per le specie acquatiche, impedire l'interramento di zone umide, allungare i cicli di utilizzazione delle risorse boschive) e gli obiettivi di dettaglio.

Vanno inoltre evidenziati eventuali obiettivi conflittuali (ad esempio, esigenze conflittuali tra due specie animali o tra una di queste e l'evoluzione delle componenti vegetali) e vanno definite le priorità d'intervento sulla base di valutazioni strategiche che rispettino le finalità istitutive del sito.

4) *Strategia gestionale.*

Questa fase consiste nella messa a punto delle strategie gestionali di massima e delle specifiche azioni da intraprendere, unitamente ad una valutazione dei costi che devono supportare tali azioni e dei tempi necessari per la loro realizzazione. I risultati dovranno essere monitorati periodicamente tramite gli indicatori di cui ai paragrafi precedenti. Ciò consentirà di valutare l'efficacia della gestione ed eventualmente modificare la strategia.

Ai fini di indirizzo generale, come accennato, la direzione conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha predisposto un manuale di orientamenti gestionali modulati per tipologia di sito.

La logica impiegata per identificare le tipologie di siti e attribuire loro le direttive di gestione è stata quella di riunire entità caratterizzate da fattori ambientali dominanti omogenei su base vegetazionale, individuare tutte le zoocenosi e fitocenosi associate, prospettando indicazioni focalizzate alla salvaguardia delle emergenze naturalistiche (habitat e specie) che costituiscono la ragion d'essere del sito.

Sono state riconosciute 24 tipologie di sito, per ciascuna delle quali nel manuale citato vengono proposti orientamenti gestionali *ad hoc*.

La tipologia fornisce quindi un primo riferimento gestionale anche se sarà essenziale verificarne la funzionalità sul caso reale. Infatti l'eterogeneità all'interno della tipologia comporta comunque un'attenta verifica per passare dall'analisi tipologica al caso specifico.

Nel caso di un sito di vaste proporzioni può inoltre essere utile verificare oltre al carattere principale, legato alla tipologia di appartenenza, l'eventuale presenza significativa (anche se non maggioritaria) di habitat che a loro volta hanno dato luogo ad altre tipologie, ai fini operativi, sarà pertanto necessario identificare le possibili tipologie presenti in ciascun sito ed implementare le specifiche indicazioni modulando l'insieme di prescrizioni proposte in funzione delle loro peculiarità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2002

Il Ministro: MATTEOLI

02A11532

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 settembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «La Casearia Calvese», in Calvi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1971, con il quale la società cooperativa agricola La Casearia Calvese, con sede in Calvi (Benevento), costituita per rogito notaio Francesco Saverio De Nisco il 21 giugno 1963, repertorio n. 5905, registro società n. 494, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998, art. 2;

Vista l'esigua consistenza patrimoniale della cooperativa, tenuto conto dell'ultima situazione al 31 dicembre 1967 acquisita agli atti;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive in esito alla quale gli uffici periferici del Ministero del lavoro continuano a svolgere compiti in materia di cooperazione pur essendo trasferita detta competenza al Ministero delle attività produttive con decreto legislativo n. 300/1999;

Decreta:

Il decreto ministeriale 25 gennaio 1971 è modificato come segue:

la cooperativa «La Casearia Calvese», con sede in Calvi (Benevento), costituita per rogito notaio Francesco Saverio De Nisco il 21 giugno 1963, repertorio n. 5905, registro società n. 494, BUSC n. 34/80447, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore, in virtù del citato art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 2 settembre 2002

Il direttore: IANNAZZONE

02A11527

DECRETO 11 settembre 2002.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ISERNIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal predetto articolo del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative emesso in data 15 maggio 2002, pervenuto con nota del 2 agosto 2002, prot. n. 1.445.089/P.

Decreta:

Lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti del primo comma - parte prima dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, di ciascuna delle società cooperative di seguito elencate:

1) società cooperativa sociale «Pro Rotae» a r.l., con sede nel comune di Monteroduni, costituita per rogito notaio dott. Michele Conti in data 25 febbraio 1988, repertorio n. 22911, tribunale di Isernia, registro società n. 1507, posizione BUSC n. 316/233058;

2) società cooperativa agricola «Carne Alternativa» a r.l., con sede nel comune di Macchiagodena, costituita per rogito notaio dott. Michele Conti in data 7 aprile 1991, repertorio n. 53409, tribunale di Isernia, registro società n. 2053, posizione BUSC n. 372/255512;

3) società cooperativa consumo «Consorzio Regionale Approvvigionamento Molisano» a r.l., con sede nel comune di Isernia, costituita per rogito notaio dott.ssa Hèna Quaranta in data 25 settembre 1975, repertorio n. 40251, tribunale di Isernia, registro società n. 388, posizione BUSC n. 139/141947.

Isernia, 11 settembre 2002

Il dirigente: D'AMICO

02A11528

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 settembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trento.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Trento degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinata dal 6 giugno 2002 al 21 giugno 2002 nella provincia di Trento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Trento: grandinate del 6 giugno 2002, del 16 giugno 2002, del 21 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g)*, nel territorio dei comuni di Dro, Nanno, Tassullo, Terlago, Trento e Tuenno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A11492

DECRETO 6 settembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio nell'Emilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 6 giugno 2002 nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio nell'Emilia;

grandinate 24 giugno 2002 nella provincia di Piacenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bologna: grandinate del 6 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Bentivoglio, Galliera, Malalbergo e San Pietro in Casale;

Ferrara: grandinate del 6 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Argenta, Berra, Bondeno, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda di Savoia, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Migliarino, Migliaro, Mirabello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Tresigallo, Vigarano Mainarda e Voghiera;

Modena: grandinate del 6 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Cavezzo, Concordia sulla Secchia e San Possidonio;

Piacenza: grandinate del 24 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Castelvetro Piacentino, Monticelli D'Ongina e Villanova sull'Arda;

Reggio nell'Emilia: grandinate del 6 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Correggio e Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A11490

DECRETO 6 settembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Potenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Basilicata degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° settembre 2001 al 30 giugno 2002 nella provincia di Potenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Potenza: siccità dal 1° settembre 2001 al 30 giugno 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A11491

DECRETO 18 settembre 2002.

Graduatorie di merito relative al bando di gara di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2002, concernente le misure di «costruzione di nuove navi» e di «ammodernamento di navi esistenti».

IL DIRETTORE GENERALE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2002 e successive modifiche, ed in particolare l'art. 10;

Tenuto conto della valutazione tecnica ed amministrativa delle singole pratiche della commissione nominata per la selezione delle domande;

Considerato che il comitato di finanziamento, nella seduta del 17 settembre 2002, ha espresso il parere circa il finanziamento delle domande inoltrate per ottenere i contributi per la «costruzione di nuove navi (da pesca)» e di «ammodernamento di navi (da pesca) esistenti»;

Vista la legge n. 29/1992 e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 15 marzo 2002, sono approvate le seguenti graduatorie di merito per l'accesso ai finanziamenti SFOP:

a) Domande ammodernamento «Fuori Obiettivo 1» (all. n. 1);

b) Domande di ammodernamento «Obiettivo 1» (all. n. 2);

c) Domande nuove costruzioni «Fuori Obiettivo 1» (all. n. 3);

d) Domande nuove costruzioni «Obiettivo 1» (all. n. 4);

Art. 2.

Con successivo provvedimento le istanze eccedenti le risorse delle singole graduatorie regionali sono inserite in due graduatorie nazionali di cui all'art. 9, punto 5, di cui al citato decreto ministeriale 15 marzo 2002;

Art. 3.

Nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie, ove non sufficienti per tutte le domande in graduatoria, con successivo decreto sono fissati i criteri per la selezione delle domande da ammettere a contributo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione degli organi di controllo.

Roma, 18 settembre 2002

Il direttore generale: TRIPODI

ALLEGATO 1

Domande Ammodernamento *Fuori Obiettivo 1*

n° Prog.	Regione	Beneficiario	C.F. o P. IVA	Max. Ammissibile	Spesa ammissibile	Contributo ammissibile *
126	ABRUZZO	ATTORRESE PIO & COCCIA FIORENZO S.N.C.	00266680677	292.000,00	82.858,00	33.143,00
127	ABRUZZO	MAMMA LINA S.N.C. DI PELUSI GABRIELE E C.	00967660671	132.000,00	42.616,00	17.046,00
128	ABRUZZO	PORREA RINALDO	PRRRLD40T17L307Y	147.000,00	67.201,00	26.880,00
129	ABRUZZO	F.LLI PORREA DI PORREA FRANCO E C. S.N.C	00299770677	117.000,00	103.900,00	41.560,00
130	ABRUZZO	F.LLI PORREA DI PORREA FRANCO E C. S.N.C	00299770677	296.200,00	75.625,00	30.250,00
189	ABRUZZO	PORREA ALFREDO	00101210672	157.000,00	103.218,00	41.287,00
193	ABRUZZO	MAZZA BENEDETTO & C. S.A.S.	01448390680	90.000,00	69.616,00	27.846,00
196	ABRUZZO	RASS S.N.C. DI PALESTINO ANTONIO & C.	01149550681	283.600,00	174.976,00	69.990,00
207	ABRUZZO	RECCHI LUIGI & FIGLI S.N.C	01350980692	271.000,00	253.539,00	101.416,00
227	ABRUZZO	SACCHINI ERMENEGILDA & C. S.N.C	01239680687	122.000,00	61.834,00	24.734,00
253	ABRUZZO	MATTIUCCI REMO E RASTELLI MARILENA	91000710672	90.000,00	72.807,00	29.123,00
256	ABRUZZO	F.LLI BRUNI SAS DI BRUNI VIRGINIO & C.	00561620675	122.000,00	87.567,00	35.027,00
257	ABRUZZO	CIANCI ANGELO	CNCNGL60P06A125G	122.000,00	47.547,00	19.019,00
258	ABRUZZO	SOC.SACCHETTI GIUSEPPE & BATTISTELLI CLAUDINO S.N.C	82000140671	127.000,00	45.416,00	18.166,00
195	ABRUZZO	CAMPLONE MASSIMO & C. S.A.S.	01375390687	367.600,00	230.429,00	92.172,00
197	ABRUZZO	NAUSICA S.N.C. DI PALESTINO ROMEO & C.	01391410683	534.400,00	290.726,00	116.290,00
194	ABRUZZO	ELVIRA MADRE S.A.S. DI GENTILE ALVARO & C.	00908190671	157.000,00	87.868,00	35.147,00
260	ABRUZZO	"ZEFIRO DI MORE' AMERINA E C. SAS"	01408970679	520.900,00	216.603,00	86.641,00
153	ABRUZZO	BRUNI EZIO E C. S.N.C.	00874260672	122.000,00	33.750,00	13.500,00
155	ABRUZZO	VAGNONI EMIDIO & C. M.P GIOBBE DI VERONA NARDO & C S.A.S	00526920673	537.100,00	91.778,00	36.711,00
223	ABRUZZO	PAPPALARDO SALVATORE ANIELLO	PPPSVT53M07C584V	472.600,00	472.600,00	189.040,00
226	ABRUZZO	CANOSA ALBERTO & C. S.N.C	01848300693	300.400,00	66.421,00	26.568,00
261	ABRUZZO	DOLPHIN DI FERRETTI FLAVIA E C. S.A.S	01429600677	346.600,00	230.200,00	92.080,00
157	ABRUZZO	SOC. DI ARMAMENTO DI NATARELLI A. & C.S.N.C	83001820691	585.700,00	300.832,00	120.333,00
188	ABRUZZO	NATARELLI WALTER	NTRWTR74E02E372X	397.000,00	158.766,00	63.506,00
255	ABRUZZO	DI FEBO & DI GREGORIO DI DI GREGORIO ANTONIO & C. SNC	00694910670	122.000,00	103.616,00	41.446,00
429	ABRUZZO	FEDELI ENRICO & C. S.A.S.	00623570678	418.000,00	71.444,00	28.578,00
573	ABRUZZO	Giobbi Moreno	GBBMRN54P16C901E	68.000,00	41.148,00	16.459,00
165	EMILIA R.	QUADRELLI ADRIANO	QDRDRN47B27H294C	162.000,00	39.300,00	15.720,00
132	EMILIA R.	ANGUSTI ELIO	NGSLEI53M18C814V	137.000,00	56.534,00	22.614,00
133	EMILIA R.	BALDASSARRI GILDO	BLDGLD56M09H294P	162.000,00	39.300,00	15.720,00
170	EMILIA R.	CONVENTI ERMES	00945750388	137.000,00	98.454,00	39.382,00
171	EMILIA R.	MILANI ANTONINO	MLNNNN64P25E107X	132.000,00	83.275,00	33.310,00
248	EMILIA R	DI MALTA MICHELE, TARANTO AGOSTINO & C. S.N.C.	02058460409	518.200,00	96.936,00	38.774,00
461	EMILIA R	IL PESCHERECCIO DI BONAFE' ROSSANO & C. S.N.C.	01540400387	397.000,00	234.244,00	93.698,00
243	EMILIA R.	CALDERONI ROLANDO & C. S.N.C.	02575150400	561.400,00	177.470,00	70.988,00
249	EMILIA R.	ELIAS DI RUFFO SAMUELE & C S.N.C.	02090310406	24.000,00	24.000,00	9.600,00
198	EMILIA R.	ALICE DI PARENTIGNOTI DAMIANO & GESSI GIUSEPPINA S.N.C.	02134940408	468.400,00	116.724,00	46.690,00
245	EMILIA R.	CAPPELLO FRANCESCO	CPPFNC35B04A676E	296.200,00	162.262,00	64.905,00
460	EMILIA R.	GENNARI MAURO	GNNMRA63T08E107K	89.340,00	41.704,00	16.682,00
465	EMILIA R.	GIANELLA DANIELE & GIANELLA LUIGI S.N.C.	00816570386	245.800,00	24.800,00	9.920,00
242	EMILIA R.	POLICARDI GIOVAN BATTISTA & C SNC	01551820408	329.800,00	166.096,00	66.438,00
462	EMILIA R.	CAZZOLA ROSSANO	CZZRSN55T16E107I	182.000,00	84.059,00	33.624,00
463	EMILIA R.	PATELLA PALMINO	PTLPMN44R12E107Q	172.000,00	27.424,00	10.970,00
464	EMILIA R.	CAZZOLA GIOVANNI	CZZGNN66P21C814I	101.000,00	37.337,00	14.935,00

n° Prog.	Regione	Beneficiario	C.F. o P. IVA	Max. Ammissibile	Spesa ammissibile	Contributo ammissibile *
264	EMILIA R	DARV PESCA S.R.L.	00929780294	262.600,00	110.180,00	44.072,00
265	EMILIA R	DARV PESCA S.R.L.	00929780294	250.000,00	110.180,00	44.072,00
14	FRIULI	MONTERA' SILVANO & VERGINELLA GINO SNC	00375508314	101.000,00	63.337,00	25.335,00
24	FRIULI	PENSO LUCA & VERGINELLA ANTONIO E C. S.N.C.	00520970310	101.000,00	87.218,00	34.887,00
501	FRIULI	PAVAN LUCIANO E MILOCCO BRUNO SNC	01120770308	112.000,00	50.774,00	20.310,00
521	FRIULI	LIAN LUCIANO & ZENTILIN MARIO S.D.F	01005440308	101.000,00	38.883,00	15.553,00
522	FRIULI	SCALA GIAN ANTONIO	SCLGNT48E09E910H	79.000,00	65.232,00	26.093,00
13	FRIULI	MARCHESAN ANDREA	MRCNDR72R12E125Z	79.000,00	14.839,00	5.936,00
15	FRIULI	CORBATTO MAURIZIO E GIORDA DANIELA SAS	00423680313	79.000,00	6.440,00	2.576,00
19	FRIULI	VERGINELLA GIOVANNI & MAURO SNC	00424740314	122.000,00	27.684,00	11.074,00
21	FRIULI	LONGO PIETRO	LNGPTR44M04A346O	90.000,00	25.672,00	10.269,00
22	FRIULI	F.LLI POLO SNC DI POLO FERRUCCIO E ROBERTO	00444760318	79.000,00	12.337,00	4.935,00
23	FRIULI	CORBATTO LUCA	CRBLCU67A06E125I	90.000,00	18.783,00	7.513,00
25	FRIULI	STELLA MARINA DI TROIAN EGIDIO & C. S.N.C.	00464590314	79.000,00	12.687,00	5.075,00
34	FRIULI	CORBATTO FRANCO & MARCHESAN ROBERTO S.N.C.	00375140316	101.000,00	19.068,00	7.627,00
35	FRIULI	SANTOPOLO DONATO ANTONIO	SNTDTN63H05G609D	162.000,00	15.862,00	6.345,00
210	FRIULI	PICCOLA SOC. COOP. PESCATORI "SIRENA A R.L."	00998980320	109.800,00	3.099,00	1.240,00
211	FRIULI	PICCOLA SOC. COOP. PESCATORI " MARCO POLO" A R.L	00996760328	111.890,00	7.200,00	2.880,00
527	FRIULI	ZENTILIN SILVIO E PAOLO S.N.C	01308350303	112.000,00	26.480,00	10.592,00
32	FRIULI	LUCIGNANO GIOVANNI	LCGGNN34P23Z301I	24.000,00	12.824,00	5.130,00
10	FRIULI	SANSON GIOVANNI, MAURO E VALERIO S.N.C	00374890317	101.000,00	14.229,00	5.692,00
26	FRIULI	CORBATTO ARMANDO & C. S.N.C.	00392410312	187.000,00	20.241,00	8.096,00
33	FRIULI	LONGO GIUSEPPE	LNGGPP51C05E125D	68.000,00	6.481,00	2.592,00
502	FRIULI	ALEX DI MARRA GIROLAMO E CORSO LUCIO S.N.C.	01839950308	117.000,00	22.058,00	8.823,00
504	FRIULI	TEGHIZ SILVANO	TGHSVN50P17E356N	13.000,00	7.431,00	2.972,00
505	FRIULI	VARISCO GIUSEPPE	VRSGPP47D13D383P	13.000,00	13.000,00	5.200,00
512	FRIULI	FILIPPO GIULIO	FLPGLI49S15E910M	203.800,00	54.687,00	21.875,00
513	FRIULI	DAMONTE STEFANO	DMNSFN78A23L483X	13.000,00	13.000,00	5.200,00
515	FRIULI	ZANETTI SERGIO	ZNTSRG49E17E910Y	13.000,00	13.000,00	5.200,00
517	FRIULI	FRAUSIN LUCA	FRSLCU72B19G284R	79.000,00	75.777,00	30.311,00
518	FRIULI	ZENTILIN ROBERTO	ZNTRRT38P25E910Y	13.000,00	13.000,00	5.200,00
524	FRIULI	CEPILE ANTONIO E ROSSETTO G. EMANUELE SNC	81000960302	13.000,00	13.000,00	5.200,00
525	FRIULI	M.B ANDROMEDA DI RADDI GIOVANNI & C. S.N.C	81000740308	90.000,00	66.425,00	26.570,00
11	FRIULI	SANSON LUCIANO	SNSLCN61M08E125I	35.000,00	22.026,00	8.810,00
37	FRIULI	BASSETTI RUDI	BSSRDU65H28Z103I	195.400,00	48.160,00	19.264,00
520	FRIULI	GIURICIN DINO	GRCDNI74S21G284B	13.000,00	13.000,00	5.200,00
523	FRIULI	DRIUSSI SANDRO	DRSSDR78T16G284F	13.000,00	13.000,00	5.200,00
17	FRIULI	CORBATTO RUDI LIVIANO	CRBRLV48P27E125S	101.000,00	18.364,00	7.346,00
20	FRIULI	TEDESCO ANTONINO	TDSNNN75E16L424X	35.000,00	4.760,00	1.904,00
503	FRIULI	CIRILLO ANDREA	CRLNDR63H20F356D	13.000,00	9.072,00	3.629,00
516	FRIULI	SCALA GIOVANNI	SCLGNN69D28G284H	13.000,00	13.000,00	5.200,00
526	FRIULI	LIAN MAURO E ZANETTI DEVI SNC	01531440301	147.000,00	63.628,00	25.451,00
50	LAZIO	SPINA SALVATORE & SCOGNAMIGLIO MARIA S.N.C	05658690580	334.000,00	135.999,00	54.400,00
52	LAZIO	SPINA SALVATORE & SCOGNAMIGLIO MARIA S.N.C	05658690580	329.800,00	173.949,00	69.580,00
203	LAZIO	MARTUSCELLI PESCA P.S.C.A R.L.	05730601001	147.000,00	39.350,00	15.740,00

n° Prog.	Regione	Beneficiario	C.F. o P. IVA	Max. Ammissibile	Spesa ammissibile	Contributo ammissibile *
416	LAZIO	CIPRIANO RITA	CPRRTI63R55H243E	334.000,00	148.736,00	59.494,00
417	LAZIO	CUOMO LUIGI	CMULGU55L29H501O	24.000,00	24.000,00	9.600,00
418	LAZIO	AZZOLINI SALVATORE	ZZLSVT58M19H072Y	371.800,00	133.486,00	53.394,00
419	LAZIO	SANGERMANO CIRETTA	SNGCTT52A43H243V	191.200,00	99.270,00	39.708,00
415	LAZIO	DI COSTANZO DOMENICO	DCSDNC58H28H501V	112.000,00	74.485,00	29.794,00
27	LAZIO	D'ACCONE ANTONIO	DCCNTN48T14A323H	279.400,00	145.141,00	58.056,00
201	LAZIO	SS VINCENZO E FRANCESCA P.S.C. A R.L.	05730571006	338.200,00	67.250,00	26.900,00
28	LAZIO	MARE DEL CARMINE P.S.C.A.R.L.	05499271004	241.600,00	67.140,00	26.856,00
77	LIGURIA	PADRE PIO SNC	01153920085	127.000,00	13.982,00	5.593,00
414	LIGURIA	MAREA S.A.S. DI DUCE GIANNI & C.	01192040093	355.000,00	88.480,00	35.392,00
92	LIGURIA	MOTOBARCA PATRIZIA DI GERLANDO ALFONSO & SACCHETTI PATRIZIA S.N.C	00013160088	195.400,00	30.435,00	12.174,00
421	LIGURIA	IARLORI ANTONIO	RLRNTN23S11I394R	287.800,00	46.766,00	18.706,00
2	LIGURIA	LA ROCCA FRANCESCO	LRCFNC43C22I533E	346.600,00	28.009,00	11.204,00
3	LIGURIA	BRUNI PESCA S.N.C	00914320144	426.400,00	76.893,00	30.757,00
80	LIGURIA	F.LLI DE BELLA PASQUALE E ELETTERIO SNC	01254110081	101.000,00	81.196,00	32.478,00
93	LIGURIA	PORTERA SNC DI PORTERA SALVATORE & C	81014070080	329.800,00	30.987,00	12.395,00
365	LIGURIA	CIARAVOLO S.N.C.	01120410996	179.350,00	71.395,00	28.558,00
180	MARCHE	BATTISTI PATRIZIO & C. S.N.C	00857170419	132.000,00	16.016,00	6.406,00
469	MARCHE	M.B.ASSUNTA DI ANGELICI GIUSEPPE E C. S.N.C.	82004920441	101.000,00	101.000,00	40.400,00
234	MARCHE	EMILI GIUSEPPE, DOMENICO E LUCIANO S.N.C.	01054970437	220.600,00	58.944,00	23.578,00
1	MARCHE	OMICCIOLI MAURIZIO	MCCMRZ35L11D488W	620.800,00	198.148,00	79.259,00
4	MARCHE	SAVE DI VIVIANI ALESSIO & C. S.N.C.	00910390111	515.500,00	160.177,00	64.071,00
125	MARCHE	VERO PADRE S.N.C. DI MARROCCO ANTONELLA E C	01402480444	101.000,00	100.496,00	40.198,00
154	MARCHE	MAZZONI GASTONE & C. S.N.C.	00503580672	101.000,00	49.728,00	19.891,00
182	MARCHE	FRIZZONI GIORGIO & C. S.N.C.	00474910411	101.000,00	45.118,00	18.047,00
218	MARCHE	PIRANI ROMEO & C. S.N.C	01165080415	580.300,00	435.404,00	174.162,00
220	MARCHE	F.LLI PAGLIARINI DI PAGLIARINI PIETRO & C. SNC	00521850446	101.000,00	36.260,00	14.504,00
222	MARCHE	GAETANI LORENZO & C. S.N.C.	80013240421	588.400,00	37.587,00	15.035,00
239	MARCHE	MARCHIONNI MARCELLO & C. S.N.C	01547120400	157.000,00	47.433,00	18.973,00
240	MARCHE	FRANCA ELIO & C. S.N.C.	FRNLEI38C31E122I	137.000,00	26.634,00	10.654,00
241	MARCHE	MARIANI MASSIMO & C. S.N.C.	80032160410	142.000,00	34.653,00	13.861,00
244	MARCHE	LEPRETTI ANTONIO E C. S.N.C.	93004010430	413.800,00	166.958,00	66.783,00
436	MARCHE	LUCIANI CARLO & C. S.A.S.	00328870431	296.200,00	206.195,00	82.478,00
470	MARCHE	MEDORI ANTONIO & C. S.A.S	00974730434	313.000,00	152.271,00	60.908,00
570	MARCHE	POLLI S.N.C. DI POLLI GRAZIANO & C.	01314230416	504.700,00	100.797,00	40.319,00
187	MARCHE	GIOMA SNC DI SALVATORI MAURO & C.	01488000413	24.000,00	24.000,00	9.600,00
235	MARCHE	GALANTI ROBERTO	GLNRRT63M18C357V	90.000,00	23.138,00	9.255,00
428	MARCHE	MAROS DI PIUNTI MAURO E C. S.N.C.	01659860447	384.400,00	91.989,00	36.796,00
229	MARCHE	FAVA ATTILIO & CICCARELLI ROSANNA S.N.C.	01336690431	304.600,00	242.993,00	97.197,00
231	MARCHE	MICUCCI DOMENICO	MCCDNC40D14A271K	1.044.200,00	748.525,00	299.410,00
232	MARCHE	BUTALINI MARIANO	BTLMRN62D02A271T	275.200,00	181.685,00	72.674,00
250	MARCHE	GIORGI GIULIANA & C. S.N.C.	00500260443	574.900,00	288.624,00	115.450,00
251	MARCHE	GI.PE. S.N.C. DI GIORGI GUIDO & PERUGINI AUGUSTO	01102860416	556.000,00	556.000,00	222.400,00
252	MARCHE	GI.GI. S.N.C. DI GIORGI MARIO, CLAUDIO & C.	01102870415	556.000,00	556.000,00	222.400,00
432	MARCHE	VALLESI GIUSEPPE	VLLGPP46B13C770V	233.200,00	70.483,00	28.193,00

n° Prog.	Regione	Beneficiario	C.F. o P. IVA	Max. Ammissibile	Spesa ammissibile	Contributo ammissibile *
433	MARCHE	MOBILI ANGELO E MARIO S.N.C.	00001820438	338.200,00	203.996,00	81.598,00
434	MARCHE	G.M. DI GENTILE FRANCESCO & C. S.A.S.	00964450431	250.000,00	150.920,00	60.368,00
435	MARCHE	CIUCCI ENRICO & C. S.N.C.	01121160426	401.200,00	112.622,00	45.049,00
437	MARCHE	BARBONI ENRICO & C. S.A.S	01128550439	254.200,00	48.403,00	19.361,00
438	MARCHE	GAETANI LUCIANO	GTNLCN62H05C770B	212.200,00	79.823,00	31.929,00
439	MARCHE	BARTOLINI ROSSELLA & C. S.A.S	01295320434	342.400,00	187.213,00	74.885,00
471	MARCHE	GRECO PIETRO & C. S.A.S.	01014590432	258.400,00	138.468,00	55.387,00
559	MARCHE	PIERONI TONINO E C. SNC	00479240418	523.600,00	41.010,00	16.404,00
560	MARCHE	PIERONI MASSIMO & IVAN S.N.C.	00603990417	539.800,00	36.341,00	14.536,00
562	MARCHE	GHIANDONI GIANFRANCO & CERETTI ORELLA S.N.C.	01171340415	112.000,00	23.530,00	9.412,00
563	MARCHE	BRAGAGNA WALTER & C. S.N.C.	00378200414	426.400,00	241.960,00	96.784,00
566	MARCHE	F.LLI MAGI & C. S.N.C.	00385800412	539.800,00	77.947,00	31.179,00
569	MARCHE	BATTISTI LEONELLO & C. S.N.C.	00640010413	556.000,00	10.000,00	4.000,00
191	MARCHE	G.C. DI CAFFARINI ANNA & C. S.N.C.	01249030444	566.800,00	164.093,00	65.637,00
238	MARCHE	BACCHIANI GIUSEPPE	BCCGPP53B27G479F	46.000,00	24.640,00	9.856,00
430	MARCHE	PAPETTI GABRIELE & SPINA DOMENICO SNC	00105700447	182.000,00	122.527,00	49.011,00
181	MARCHE	PISELLI LUCIANO & C. S.N.C.	00851970418	46.000,00	18.155,00	7.262,00
190	MARCHE	PALESTINI ARMANDO & POMPEI AIDA S.N.C.	00171830441	542.500,00	248.913,00	99.565,00
228	MARCHE	MEI APPIONI ANGELO & C. S.N.C.	93003080434	271.000,00	137.979,00	55.192,00
550	MARCHE	RECCHI GIUSEPPE & C. S.N.C.	00765970421	481.000,00	50.900,00	20.360,00
551	MARCHE	ANTARES DI BARATTINI ROBERTO & C. SNC	01283370417	233.200,00	37.000,00	14.800,00
558	MARCHE	BERARDI RENZO & C. S.N.C.	00610460412	300.400,00	20.533,00	8.213,00
65	TOSCANA	COOP. LA RICCIOLA S.R.L.	00091350494	112.000,00	33.066,00	13.226,00
72	TOSCANA	SOC. COOP. MARE NOSTRUM ARL	01644610469	24.000,00	9.480,00	3.792,00
73	TOSCANA	SOC. COOP. MARE NOSTRUM ARL	01644610469	13.000,00	9.480,00	3.792,00
74	TOSCANA	SOC. COOP. MARE NOSTRUM ARL	01644610469	24.000,00	24.000,00	9.600,00
75	TOSCANA	SOC. COOP. MARE NOSTRUM ARL	01644610469	35.000,00	9.480,00	3.792,00
76	TOSCANA	SOC. COOP. MARE NOSTRUM ARL	01644610469	13.000,00	9.480,00	3.792,00
81	TOSCANA	SOC. COOP. MARE NOSTRUM ARL	01644610469	35.000,00	9.480,00	3.792,00
82	TOSCANA	SOC. COOP. MARE NOSTRUM ARL	01644610469	24.000,00	9.480,00	3.792,00
83	TOSCANA	SOC. COOP. MARE NOSTRUM ARL	01644610469	35.000,00	9.480,00	3.792,00
237	TOSCANA	SIGNORI MASSIMO	SGNMSM73D29F202I	182.000,00	38.543,00	15.417,00
459	TOSCANA	ESSE FRATELLI DI MORENO PERCIAVALLE & C. S.N.C.	00956890495	208.000,00	123.870,00	49.548,00
572	TOSCANA	SOC. COOP. S. MARIA ASSUNTA A R.L.	80000330490	132.000,00	20.539,00	8.216,00
48	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	79.000,00	16.001,00	6.400,00
49	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	46.000,00	16.001,00	6.400,00
54	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	46.000,00	16.001,00	6.400,00
55	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	68.000,00	16.001,00	6.400,00
56	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	79.000,00	16.001,00	6.400,00
57	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	35.000,00	16.001,00	6.400,00
58	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	57.000,00	16.001,00	6.400,00
59	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	46.000,00	16.000,00	6.400,00
61	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	127.000,00	16.423,00	6.569,00
63	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	13.000,00	13.000,00	5.200,00
66	TOSCANA	COOP. LA RICCIOLA S.R.L.	00091350494	122.000,00	16.150,00	6.460,00

n° Prog.	Regione	Beneficiario	C.F. o P. IVA	Max. Ammissibile	Spesa ammissibile	Contributo ammissibile *
68	TOSCANA	COOP. MARE 90 A R.L.	00971240494	24.000,00	18.094,00	7.238,00
71	TOSCANA	SOC. COOP. MARE NOSTRUM ARL	01644610469	24.000,00	24.000,00	9.600,00
84	TOSCANA	SOC. COOP. MARE NOSTRUM ARL	01644610469	13.000,00	11.840,00	4.736,00
99	TOSCANA	MA.RI.DA. S.R.L.	01208560530	35.000,00	10.990,00	4.396,00
236	TOSCANA	PICCOLA SOC. COOP. "EUROPESCA" A R.L.	00318140530	237.400,00	47.112,00	18.845,00
46	TOSCANA	OCEANICA S.N.C.	01281890499	287.800,00	93.341,00	37.336,00
53	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	112.000,00	16.001,00	6.400,00
44	TOSCANA	CAROVANO & C. SNC	00629230491	401.200,00	30.987,00	12.395,00
60	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	46.000,00	16.001,00	6.400,00
62	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	68.000,00	16.001,00	6.400,00
183	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	101.000,00	16.423,00	6.569,00
230	TOSCANA	MAREA S.N.C. DI ANDREUCCI OLGA	01131870535	191.200,00	70.423,00	28.169,00
565	TOSCANA	CHIARAMONTE MARIO NICOLA	CHRMNC54E31F023U	13.000,00	5.381,00	2.152,00
178	VENETO	PREDEN MARINO & C. S.N.C.	02534890278	112.000,00	71.960,00	28.784,00
399	VENETO	SCARPA SILVIO & C SNC	02358450274	580.300,00	415.096,00	166.038,00
341	VENETO	RICCARDO S.A.S. DI SFRISO ANDREA E IVO	02500110271	447.400,00	293.250,00	117.300,00
343	VENETO	VOLPE DI NORDIO LUIGI & C. S.N.C.	81000420273	468.400,00	361.082,00	144.433,00
345	VENETO	COOPERATIVA PESCATORI SILE SOC. COOP. A R.L.	02309250278	142.000,00	50.969,00	20.388,00
363	VENETO	ERMINIO TANFA SNC DI PENZO ROBERTO E TURCATO MARIA GRAZIA	02028450274	296.200,00	252.003,00	100.801,00
364	VENETO	PALLADIO S.A.S. DI SCARPA GINO & C.	02980220277	325.600,00	325.600,00	130.240,00
400	VENETO	BRIGANTINO SNC DI BOSCOLO GIORGIO & C:	02757780271	117.000,00	28.336,00	11.334,00
401	VENETO	LAGUNARE DI TIOZZO NORGE NETTI & C. S.N.C.	02332130273	127.000,00	57.716,00	23.086,00
402	VENETO	TIOZZO ORLANDO NETTI	TZZRND55P26C638X	112.000,00	17.450,00	6.980,00
403	VENETO	PEVARE S.N.C. DI TIOZZO CLAUDIO FASIOLO E BOSCOLO ARGENTINO BARIGA	02088850272	101.000,00	34.592,00	13.837,00
406	VENETO	BOSCOLO FRANCESCO BIBI	BSCFNC60L14C638O	137.000,00	43.900,00	17.560,00
409	VENETO	MARIELLA DI RAVAGNAN MARCO E C. SNC	02366420277	460.000,00	344.367,00	137.747,00
441	VENETO	ROSSETTO JEAN MARC & C. S.N.C.	01476830300	137.000,00	58.361,00	23.344,00
442	VENETO	COOP. NICESOLO S.C.A.R.L.	01943180271	127.000,00	40.601,00	16.240,00
443	VENETO	COOP. NICESOLO S.C.A.R.L.	01943180271	90.000,00	12.333,00	4.933,00
444	VENETO	COOP. NICESOLO S.C.A.R.L.	01943180271	117.000,00	88.893,00	35.557,00
445	VENETO	COOP. NICESOLO S.C.A.R.L.	01943180271	79.000,00	25.679,00	10.272,00
446	VENETO	GUSSO LUCA	GSSLCU68B01G914I	90.000,00	90.000,00	36.000,00
448	VENETO	D.B. MAR PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	03250540279	117.000,00	27.375,00	10.950,00
449	VENETO	MARE VIVO PICCOLA SOC. COOP. A RL	03311270270	122.000,00	27.900,00	11.160,00
450	VENETO	ENGI S.N.C. DI STIVAL GIANNI E TIZIANO	03088730274	137.000,00	19.806,00	7.922,00
451	VENETO	ENZO MIRCO	NZEMRC61P07L736C	90.000,00	21.344,00	8.538,00
546	VENETO	COOP. ITTICA CAORLESE S.C.A R.L.	02509760274	46.000,00	20.200,00	8.080,00
547	VENETO	COOP. ITTICA CAORLESE S.C.A R.L.	02509760274	13.000,00	3.873,00	1.549,00
173	VENETO	ZANELLATO GIANNI	01095640296	147.000,00	23.724,00	9.490,00
266	VENETO	ZAGO MAURO	00784920290	187.000,00	49.540,00	19.816,00
404	VENETO	BOSCOLO SANDRO BELLO SACCHI	BSCSDR64A26C638L	152.000,00	68.044,00	27.218,00
440	VENETO	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. VENTO NUOVO	03036800278	329.800,00	43.000,00	17.200,00
447	VENETO	MARE VIVO PICCOLA SOC. COOP. A RL	03311270270	137.000,00	27.900,00	11.160,00
542	VENETO	COOP. ITTICA CAORLESE S.C.A R.L.	02509760274	90.000,00	53.052,00	21.221,00
169	VENETO	PAESANTI ANTONIO	00738390893	68.000,00	14.326,00	5.730,00

n° Prog.	Regione	Beneficiario	C.F. o P. IVA	Max. Ammissibile	Spesa ammissibile	Contributo ammissibile *
267	VENETO	MAZZUCCO ALFREDO	01145680292	122.000,00	28.922,00	11.569,00
375	VENETO	COOP. PESCATORI ANTEA S.C. A R.L.	02524570278	112.000,00	55.525,00	22.210,00
376	VENETO	COOP. PESCATORI ANTEA S.C. A R.L.	02524570278	142.000,00	66.455,00	26.582,00
333	VENETO	SOC. GIANNI ILDEBRANDO & FIGLI S.N.C.	01969440278	510.100,00	50.680,00	20.272,00
334	VENETO	S.N.C. AZZURRA DI PERINI VITTORIO & C.	02608180275	443.200,00	377.916,00	151.166,00
336	VENETO	F.LLI RAVAGNAN S.N.C. DI RAVAGNAN CORRADO & C.	00388110272	346.600,00	80.562,00	32.225,00
338	VENETO	S.N.C. GIONNI ALBERTO DI FABRIS GIORGIO & C.	03084970270	182.000,00	83.460,00	33.384,00
344	VENETO	SAGITTARIO S.N.C DI SALVADOR DORIANO E UBERT	02440450274	172.000,00	41.075,00	16.430,00
355	VENETO	COOP. PESCATORI ANTEA S.C. A R.L.	02524570278	79.000,00	58.680,00	23.472,00
356	VENETO	COOP. PESCATORI ANTEA S.C. A R.L.	02524570278	147.000,00	48.733,00	19.493,00
357	VENETO	COOP. PESCATORI ANTEA S.C. A R.L.	02524570278	172.000,00	30.330,00	12.132,00
358	VENETO	COOP. ADRIATICA S.C.A.R.L.	02649550270	122.000,00	71.150,00	28.460,00
361	VENETO	ZAFFIRO DI MARANGON GIOVANNI & C. S.N.C.	00823210273	384.400,00	165.269,00	66.108,00
362	VENETO	CASSON BRUNO, DANILO, STENO & M.G. SNC	91001960276	380.200,00	118.141,00	47.256,00
373	VENETO	COOP. PESCATORI LIVENZA SOC. A R.L.	02797380272	147.000,00	72.901,00	29.160,00
466	VENETO	SIVIERO ROBERTO	SVRRRT65D04C638F	122.000,00	64.400,00	25.760,00
540	VENETO	COOP. ITTICA CAORLESE S.C.A R.L.	02509760274	203.800,00	908,00	363,00
548	VENETO	COOP. ITTICA CAORLESE S.C.A R.L.	02509760274	101.000,00	37.466,00	14.986,00
176	VENETO	CASELLATO MAX	01053870299	229.000,00	107.766,00	43.106,00
175	VENETO	BERGANTIN GIANFRANCO	00858670292	187.000,00	49.540,00	19.816,00
177	VENETO	MANCIN ROBERTO	00622690295	182.000,00	76.269,00	30.508,00
263	VENETO	PREGNOLATO DENNY	PRGDNY75S01C967G	279.400,00	51.930,00	20.772,00
337	VENETO	F.LLI NORDIO DI NORDIO ALFREDO & C. S.N.C.	02700680271	220.600,00	165.257,00	66.103,00
339	VENETO	SOC. GIANNI ILDEBRANDO & FIGLI S.N.C.	01969440278	515.500,00	313.313,00	125.325,00
340	VENETO	ZENNARO CORRADO S.A.S. DI ZENNARO CORRADO & C.	01568320277	507.400,00	439.937,00	175.975,00
342	VENETO	F.LLI NORDIO DI NORDIO ALFREDO & C. S.N.C.	02700680271	220.600,00	192.226,00	76.890,00
359	VENETO	COOP. ADRIATICA S.C.A.R.L.	02649550270	187.000,00	59.950,00	23.980,00
407	VENETO	PADOAN DENIS	PDNDNS57C31C638E	152.000,00	34.776,00	13.910,00
408	VENETO	VARAGNOLO ESTERINO, MANUEL & PERINI SILVANA SNC	02656700271	359.200,00	286.583,00	114.633,00
541	VENETO	COOP. ITTICA CAORLESE S.C.A R.L	02509760274	90.000,00	4.396,00	1.758,00
544	VENETO	COOP. ITTICA CAORLESE S.C.A R.L	02509760274	79.000,00	28.009,00	11.204,00
87	VENETO	LOMBARDO ENRICO E BELLEMO SARA SNC	01501730277	296.200,00	149.558,00	59.823,00
335	VENETO	F.LLI RAVAGNAN S.N.C. DI RAVAGNAN CORRADO & C.	00388110272	338.200,00	87.120,00	34.848,00
371	VENETO	COOP. PESCATORI LIVENZA SOC. A R.L	02797380272	122.000,00	29.880,00	11.952,00
398	VENETO	PERINI LOREDANO	03051510273	518.200,00	142.480,00	56.992,00
543	VENETO	COOP. ITTICA CAORLESE S.C.A R.L	02509760274	90.000,00	29.312,00	11.725,00
545	VENETO	COOP. ITTICA CAORLESE S.C.A R.L	02509760274	68.000,00	3.357,00	1.343,00

Nota: Nei limiti delle disponibilità finanziarie.

ALLEGATO 2

Domande Ammodernamento *Obiettivo 1*

n° Prog.	Regione	Beneficiario	C.F. o P. IVA	Max. Ammissibile	Spesa ammissibile	Contributo ammesso
310	CALABRIA	RIZZO CATERINA	RZZCRN50L47A160U	262.600,00	64.500,00	25.800,00
311	CALABRIA	TUCCI MICHELE	TCCMHL67P23L353B	68.000,00	68.000,00	27.200,00
294	CALABRIA	GENTILE GIUSEPPE	GNTGPP74T12D005L	262.600,00	212.174,00	84.870,00
5	CAMPANIA	RADANO ANGELO	RDNNGL58A11F479F	162.000,00	161.999,00	64.800,00
6	CAMPANIA	F.LLI DI LUCCIA DI DI LUCCIA C.& C. S.N.C.	01881710659	405.400,00	405.400,00	162.160,00
166	CAMPANIA	CASTELLANO DI CASTELLANO DOMENICO & C. S.N.C.	04005480639	317.200,00	317.200,00	126.880,00
168	CAMPANIA	ARDITO GIUSEPPE	RDTGPP50L12H243R	371.800,00	366.845,00	146.738,00
224	CAMPANIA	SOC. COOP. PESCATORI S. PIETRO APOSTOLO A R.L.	00279090658	793.600,00	683.800,00	273.520,00
423	CAMPANIA	CATALDO VINCENZO	CTLVCN51S05G426I	13.000,00	9.856,00	3.942,00
425	CAMPANIA	MILONE GIOVANNI	MLNGNN69A19H703K	35.000,00	33.499,00	13.400,00
467	CAMPANIA	SOC. COOP. PESCATORI "S. RAFFAELE" A R.L.	00348100652	801.700,00	801.700,00	320.680,00
468	CAMPANIA	DE.MO. PESCA S.A.S. DI DELLA MONICA PASQUALE & C.	03009110655	831.400,00	831.400,00	332.560,00
38	CAMPANIA	STELLA DEL MARE A R.L.	03038921213	766.600,00	766.600,00	306.640,00
219	CAMPANIA	PAPPALARDO SALVATORE ANIELLO	PPPSVT53M07C584V	739.600,00	739.600,00	295.840,00
384	CAMPANIA	FRATELLI D'ALESSIO SNC	01279981219	564.100,00	560.129,00	224.052,00
387	CAMPANIA	TEDEMAR S.R.L.	03849030659	439.000,00	436.128,00	174.451,00
51	CAMPANIA	FASOLINO AMERIGO	FSLMRG70L13H703R	13.000,00	11.620,00	4.648,00
117	CAMPANIA	RUGGIERO DOMENICO	RGGDNC67S06C726J	24.000,00	24.000,00	9.600,00
119	CAMPANIA	LAMOGLIE MARIO	LMGMRA39P27I253K	127.000,00	24.976,00	9.990,00
120	CAMPANIA	CROCCIA VITTORIO	CRCVTR58B07I253M	142.000,00	24.976,00	9.990,00
122	CAMPANIA	PICCOLA SOC. COOP. "SS PIETRO E ANNA A RL"	03546120654	112.000,00	37.274,00	14.910,00
152	CAMPANIA	ITALFISH S.R.L.	00813500675	1.990.800,00	181.830,00	72.732,00
167	CAMPANIA	FULVIA DI PAPPALARDO LUIGI MATTEO & C. SAS	03698130659	796.300,00	422.793,00	169.117,00
204	CAMPANIA	COOP. PESCATORI LA SALERNITANA S.R.L.	02530690656	258.400,00	87.853,00	35.141,00
377	CAMPANIA	DE LUCCI CIRO	DLCCRI57H09H703A	24.000,00	18.144,00	7.258,00
378	CAMPANIA	CONSIGLIO MICHELE	03868320656	57.000,00	45.304,00	18.122,00
379	CAMPANIA	CAPUANO FERDINANDO	CPNFDN64L11H703Q	13.000,00	12.395,00	4.958,00
380	CAMPANIA	SALZANO ANNA	SLZNNA43A70H703B	46.000,00	44.760,00	17.904,00
312	CAMPANIA	DI LUCCIA GIANLUCA & DI LUCCIA GIUSEPPE	02598320659	137.000,00	110.984,00	44.394,00
382	CAMPANIA	AVALLONE LUCIO	VLLLCU71P02L860U	24.000,00	24.000,00	9.600,00
383	CAMPANIA	MASSIMINO SALVATORE	MSSSVT57E05L860S	13.000,00	12.801,00	5.120,00
385	CAMPANIA	SOC. COOP. PESCATORI "LA TONNARA" A R.L.	00573050655	880.000,00	260.400,00	104.160,00
388	CAMPANIA	GIORDANO DOMENICO	GRDDNC61D07C584G	79.000,00	24.920,00	9.968,00
390	CAMPANIA	MASSIMINO VINCENZO	MSSVCN53L30L860S	13.000,00	12.907,00	5.163,00
391	CAMPANIA	RAGONE ALFONSO	RGNLNS60T10H703P	35.000,00	20.115,00	8.046,00
392	CAMPANIA	GIORDANO AGNELLO	GRDGLL25A22C584G	13.000,00	10.304,00	4.122,00
422	CAMPANIA	FIORILLO SALVATORE	FRLSVT58A17H703W	24.000,00	16.912,00	6.765,00
424	CAMPANIA	SOC. COOP. PESCATORI "CALA BIANCA" A R.L.	03557690652	101.000,00	42.336,00	16.934,00
426	CAMPANIA	NOVELLA CIRO	NVLCRI59M16H703U	13.000,00	10.931,00	4.372,00
427	CAMPANIA	ESPOSITO GIUSEPPE	SPSGPP58R07B476L	46.000,00	24.584,00	9.834,00

n° Prog.	Regione	Beneficiario	C.F. o P. IVA	Max. Ammissibile	Spesa ammissibile	Contributo ammesso
116	CAMPANIA	MALZONE ALFONSO	MLZLNS42A29I479W	117.000,00	39.984,00	15.994,00
124	CAMPANIA	MOGAVERO SERGIO	MGVSRG62B28H703L	13.000,00	11.208,00	4.483,00
381	CAMPANIA	FIORILLO CIRO	FRLCRI71T03H703S	13.000,00	12.236,00	4.894,00
393	CAMPANIA	BRACCIANTE GAETANO	BRCGTN53E28H703C	13.000,00	10.080,00	4.032,00
394	CAMPANIA	AVALLONE GIUSEPPE	VLLGPP53D11L860G	13.000,00	12.656,00	5.062,00
397	CAMPANIA	FIORILLO GIUSEPPE	FRLGPP36D13A460Y	13.000,00	11.542,00	4.617,00
31	PUGLIA	AUTOMARE ONOFRIO E & C. SNC	03259960726	380.200,00	123.248,00	49.299,00
70	PUGLIA	MANGINI VITO ANTONIO & VITO S.N.C.	03764410720	355.000,00	74.886,00	29.954,00
217	PUGLIA	PICC.SOC.COOP. AMERIGO VESPUCCI	03061060715	152.000,00	86.520,00	34.608,00
276	PUGLIA	COLONNA MATTEO	CLNMTT48H11E885F	142.000,00	97.575,00	39.030,00
277	PUGLIA	CASTRIOTTA SAVERIO	CSTSVR40C03E885R	132.000,00	113.441,00	45.376,00
283	PUGLIA	FIANANESE FRANCESCO	FNNFCN78T13E885K	132.000,00	90.108,00	36.043,00
285	PUGLIA	D'ALOIA MATTEO	DLAMTT45S16B357G	157.000,00	44.771,00	17.908,00
288	PUGLIA	GUERRA PAOLO	GRRPLA57S28E885A	137.000,00	87.492,00	34.997,00
289	PUGLIA	"MARE BLU" PICCOLA SOC.COOP. A R.L.	03062570712	504.700,00	314.651,00	125.860,00
297	PUGLIA	TATTILO SIPONTINA	TTTSNT35D48E885I	127.000,00	111.507,00	44.603,00
302	PUGLIA	CASTIGLIEGO DOMENICO	CSTDNC36B10E885R	137.000,00	137.000,00	54.800,00
304	PUGLIA	MAIOLO VINCENZO	MLAVCN56C04E885Q	137.000,00	78.999,00	31.600,00
313	PUGLIA	GRIECO ANTONIO	GRCNTN55T01E885X	137.000,00	100.202,00	40.081,00
314	PUGLIA	VITULANO MICHELE	VTLMHL51E09E885F	147.000,00	44.690,00	17.876,00
315	PUGLIA	BOTTALICO ANTONIO E DOMENICO	BTTDMC61C31E885W	132.000,00	73.744,00	29.498,00
316	PUGLIA	BOTTALICO ANTONIO E DOMENICO	03083120711	132.000,00	80.489,00	32.196,00
317	PUGLIA	POTENZA CARLO & PIEMONTESE BIAGIO	02364130712	182.000,00	129.164,00	51.666,00
318	PUGLIA	GATTA MATTEO	GTTMTT59P21E885I	132.000,00	74.613,00	29.845,00
321	PUGLIA	DE CRISTOFARO MATTEO	DCRMTT54H23E885T	132.000,00	76.644,00	30.658,00
366	PUGLIA	DI MAURO PIETRO	DMRPTR41B07E549M	112.000,00	35.196,00	14.078,00
367	PUGLIA	DI MAURO FERNANDO ANTONIO	DMRFNN71L30E549D	90.000,00	90.000,00	36.000,00
370	PUGLIA	D'ADDETTA MATTEO ANTONIO	DDDMTN68B24E549C	79.000,00	56.917,00	22.767,00
537	PUGLIA	SPINOSA STEFANO E C. S.A.S.	04577590724	101.000,00	42.295,00	16.918,00
30	PUGLIA	NICOLO' & ANTONIO DE CEGLIA S.N.C.	04896260728	493.600,00	204.646,00	81.858,00
274	PUGLIA	CASTRIOTTA SALVATORE.	CSTSVT43A02E885Q	451.600,00	421.950,00	168.780,00
303	PUGLIA	MAIOLO VINCENZO	MLAVCN56C04E885Q	147.000,00	78.999,00	31.600,00
319	PUGLIA	CONOSCITORE CIRO, MATTEO & ANTONIO	02217740717	132.000,00	37.806,00	15.122,00
369	PUGLIA	DI MAURO ANTONIO	DMRNTN43H06E549X	101.000,00	50.456,00	20.182,00
534	PUGLIA	TROPIANO DOMENICO	TRPDNC61S03F376Y	122.000,00	107.260,00	42.904,00
272	PUGLIA	GALANTO LUIGI	GLNLGU33L25F376Z	142.000,00	142.000,00	56.800,00
273	PUGLIA	SALVEMINI COSIMO VENTURO	SLVCMV33C18E885X	122.000,00	117.350,00	46.940,00
282	PUGLIA	LEO FRANCESCO & NISTA ANTONIO NAZARIO	LEOFNC42H18E549E	79.000,00	79.000,00	31.600,00
286	PUGLIA	VENTURI MICHELE	VNTMHL54C20E885Q	57.000,00	21.178,00	8.471,00
295	PUGLIA	BOTTALICO LORENZO	BTTLNZ48E04E885M	112.000,00	68.458,00	27.383,00

n° Prog.	Regione	Beneficiario	C.F. o P. IVA	Max. Ammissibile	Spesa ammissibile	Contributo ammesso
306	PUGLIA	CASTIGLIEGO PASQUALE	CSTPQL68M19E885U	237.400,00	237.400,00	94.960,00
320	PUGLIA	GUERRA MICHELE	GRRMHL38L11E885O	127.000,00	28.310,00	11.324,00
528	PUGLIA	SCIASCIA ANTONIO	SCSNTN71A24A669I	346.600,00	135.932,00	54.373,00
531	PUGLIA	CORVINO ROCCHINO	CRVRCH57A01L353I	279.400,00	168.000,00	67.200,00
271	PUGLIA	FINIZIO CONCETTA	FNZCCT41T48E885K	157.000,00	75.208,00	30.083,00
530	PUGLIA	ALTOMARE ANTONIO	LTMNTN59C06F284U	699.100,00	188.384,00	75.354,00
535	PUGLIA	MARINO FRANCESCO	MRNFNC45D11C336B	90.000,00	90.000,00	36.000,00
536	PUGLIA	LACITIGNOLA GIUSEPPINA	LCTGPP52C55E376M	142.000,00	67.154,00	26.862,00
36	PUGLIA	MODUGNO GRAZIA S.A.S.	04787960725	464.200,00	102.961,00	41.184,00
269	PUGLIA	OLIVIERI MICHELE	LVRMHL69L23F885Y	112.000,00	64.309,00	25.724,00
287	PUGLIA	SALVEMINI MICHELE	SLVMHL58R21E885S	142.000,00	95.579,00	38.232,00
292	PUGLIA	COLELLA MATTEO	CLLMTT44R10L858M	468.400,00	58.154,00	23.262,00
475	SICILIA	MARE BLU PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	01250760897	418.000,00	284.816,00	113.926,00
8	SICILIA	SARCINELLA ANTONIA & C. S.N.C.	04491280725	325.600,00	325.600,00	130.240,00
350	SICILIA	ITTICA MEDITERRANEA 2000 S.R.L.	03775550878	515.500,00	317.557,00	127.023,00
353	SICILIA	MARE BLU DI PENNISI MARIO & ROSARIO S.N.C.	02492250879	195.400,00	195.400,00	78.160,00
483	SICILIA	CIACCIO LAURA	CCCLRA62S64I533C	623.500,00	420.235,00	168.094,00
455	SICILIA	BURGARETTA CORRADO	BRGCRD68P04G211O	167.000,00	145.866,00	58.346,00
456	SICILIA	ORIZZONTI LONTANI PICCOLA SOC. COOP. A RL	01304660895	233.200,00	126.560,00	50.624,00
477	SICILIA	MARE BLU PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	01250760897	229.000,00	151.872,00	60.749,00
453	SICILIA	BURGARETTA GIOVANNI & FIGLI S.N.C.	01173290899	329.800,00	159.736,00	63.894,00
97	SICILIA	COOP. PESCATORI SICULPESCA A R.L.	03851000822	723.400,00	320.460,00	128.184,00
103	SICILIA	GIACALONE ANTONINO	GCLNNN49E25F061R	468.400,00	414.181,00	165.672,00
108	SICILIA	GANCITANO PIETRO	01810640811	685.600,00	109.782,00	43.913,00
351	SICILIA	ARCIDIACONO CARMELA & C. S.N.C.	02383450877	380.200,00	161.853,00	64.741,00
352	SICILIA	NAPOLI SALVATORE	NPLSVT47A31C351Q	300.400,00	223.634,00	89.454,00
452	SICILIA	LUCIANO GAETANO E FRANCESCO S.N.C.	01009370899	24.000,00	23.935,00	9.574,00
458	SICILIA	ARCOBALENO PICC. SOC. COOP. A.R.L.	01345090896	401.200,00	358.173,00	143.269,00
479	SICILIA	SOC. COOP. MARISUD A R.L.	01011460894	46.000,00	45.584,00	18.234,00
549	SICILIA	COOP. PESCATORI S. ROCCO A R.L.	01491400832	117.000,00	117.000,00	46.800,00
109	SICILIA	ASARO VITO & MARGIOTTA BALDASSARE S.N.C.	01976990810	715.300,00	126.000,00	50.400,00
279	SICILIA	LO PRESTI FRANCESCO E VINCENZO S.N.C.	00232850817	599.200,00	361.195,00	144.478,00
474	SICILIA	SOC. COOP. MARISUD A R.L.	01011460894	212.200,00	108.080,00	43.232,00
476	SICILIA	MARE BLU PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	01250760897	363.400,00	226.576,00	90.630,00
482	SICILIA	SCLAFANI GIUSEPPE	SCLGPP59R04L331Y	308.800,00	153.300,00	61.320,00
510	SICILIA	COOP. PESCATORI "IMERA" A R.L.	02433250822	101.000,00	60.129,00	24.052,00
506	SICILIA	PROGRESSO MARE SOC. COOP. A R.L.	00062970819	769.300,00	375.874,00	150.350,00
500	SICILIA	DIMINO FRANCESCA	DMNFNC47M69I533C	409.600,00	151.839,00	60.736,00
41	SICILIA	GIACALONE VITO MATTEO E ANTONINO S.N.C.	01731980817	817.900,00	263.506,00	105.402,00
43	SICILIA	GIACALONE VITO MATTEO E ANTONINO S.N.C.	01731980817	734.200,00	129.655,00	51.862,00

n° Prog.	Regione	Beneficiario	C.F. o P. IVA	Max. Ammissibile	Spesa ammissibile	Contributo ammesso
47	SICILIA	MARINGANESIO DI GIOVANNI GANESIO & C. S.N.C.	03152450874	172.000,00	146.277,00	58.511,00
96	SICILIA	GANCITANO GIOVAN BATTISTA & F.LLI S.N.C.	00061940813	769.300,00	256.873,00	102.749,00
100	SICILIA	INGARGIOLA BARTOLOMEO E GRASSA MARIA S.N.C.	01445380817	531.700,00	81.044,00	32.418,00
101	SICILIA	GIACALONE VINCENZO	GCLVCN45S28F061P	669.400,00	384.290,00	153.716,00
102	SICILIA	BONO SALVATORE	BNOSVT36T04F061P	847.600,00	284.048,00	113.619,00
104	SICILIA	INGARGIOLA NICOLO' & C. SNC	00619510811	645.100,00	182.780,00	73.112,00
106	SICILIA	GANCITANO GIOVAN BATTISTA & F.LLI S.N.C.	00061940813	766.600,00	278.265,00	111.306,00
110	SICILIA	CARTOLINO ANTONINO	CRTNNN43M20F061X	680.200,00	49.657,00	19.863,00
111	SICILIA	LONIGROMAR S.N.C. DI LO NIGRO COSIMO & C.	01735130815	790.900,00	255.000,00	102.000,00
112	SICILIA	BONO PESCA S.N.C. DI BONO GIUSEPPE E MATTEO	0218540811	761.200,00	404.609,00	161.844,00
158	SICILIA	GIUSEPPE LISMA S.R.L.	01992360816	804.400,00	345.830,00	138.332,00
192	SICILIA	MEDINA PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	02038910812	855.700,00	84.788,00	33.915,00
278	SICILIA	MARE S.R.L.	00621600816	766.600,00	62.062,00	24.825,00
280	SICILIA	LO PRESTI FRANCESCO E VINCENZO S.N.C.	00233850817	545.200,00	9.038,00	3.615,00
347	SICILIA	BALDASSANO ACCURSIO & MARGIOTTA SALVATORE S.N.C.	01512500842	241.600,00	37.185,00	14.874,00
349	SICILIA	ARENA PASQUALE	RNAPQL38C20F158C	127.000,00	33.316,00	13.326,00
354	SICILIA	COOP. TURISMO COI PESCATORI DELLA VALDEMONE A R.L.	02158380838	68.000,00	58.849,00	23.540,00
486	SICILIA	LA ROCCA ACCURSIO	LRCCRS46A24I533I	304.600,00	150.300,00	60.120,00
487	SICILIA	CATANZARO ANTONINO	CTNNNN60H18I533R	287.800,00	150.384,00	60.154,00
488	SICILIA	BENTIVEGNA FRANCESCO	BNTFNC63A01I533A	241.600,00	134.473,00	53.789,00
493	SICILIA	LICATINI GIUSEPPE & C. S.N.C.	01311670812	539.800,00	530.000,00	212.000,00
494	SICILIA	MARULLO GIOVANNI	MRLGNN62S22I533P	237.400,00	27.487,00	10.995,00
497	SICILIA	SUTERA ALFONSO	STRLNS52M08I533P	468.400,00	153.816,00	61.526,00
499	SICILIA	SOLDANO ANTONINO & C. S.N.C.	01787480845	342.400,00	152.852,00	61.141,00
45	SICILIA	F.LLI MARGIOTTA DI MARGIOTTA VITO & GIROLAMO S.N.C.	01494370818	620.800,00	100.320,00	40.128,00
113	SICILIA	CUSUMANO VITTORIO & C. S.N.C.	01502590811	455.800,00	84.455,00	33.782,00
348	SICILIA	DIMINO VINCENZO	DMNVCN35T10I533H	275.200,00	48.288,00	19.315,00
39	SICILIA	AZZURRA PESCA S.R.L.	01122750852	677.500,00	317.767,00	127.107,00
40	SICILIA	COINPESCA S.N.C. DI INGRANDE FRANCESCO E C.	01903500815	712.600,00	68.738,00	27.495,00
42	SICILIA	F.LLI GIACALONE VITO E MATTEO S.N.C.	01774970816	739.600,00	338.714,00	135.486,00
98	SICILIA	F.LLI CAMPO DI CAMPO VITO & C. S.N.C.	00604620815	531.700,00	358.907,00	143.563,00
107	SICILIA	ANGILERI CALANDRINO GIACOMO & GIACALONE GASPARE S.N.C.	00644610818	861.100,00	179.032,00	71.613,00
156	SICILIA	INGARGIOLA FRANCESCO & C. S.N.C.	00603220815	709.900,00	27.817,00	11.127,00
431	SICILIA	F.LLI CAMPO DI CAMPO VITO & C. S.N.C.	00604620815	531.700,00	142.203,00	56.881,00

ALLEGATO 3

Domande Nuove Costruzioni *Fuori Obiettivo 1*

n° prog.	Regione	Beneficiario	C.F. o P. IVA	Max Ammissibile	Spesa ammissibile	Contributo ammesso
44	Abruzzo	Mazza Antonio & C. s.n.c.	01131040683	659.600,00	659.600,00	263.840,00
62	Abruzzo	ANTARES DI FERRETTI NICOLINO & C. SAS	00079800678	886.400,00	886.400,00	354.560,00
106	Abruzzo	Di Giovanni Antonio	01394160681	264.000,00	264.000,00	105.600,00
16	Emilia R.	Cappello Salvatore e C. Snc	00663160406	668.000,00	668.000,00	267.200,00
57	Lazio	GUIDOTTI DOMENICO	03732131002	264.000,00	264.000,00	105.600,00
80	Lazio	SPINA SALVATORE E SCOGNAMIGLIO MARIA SNC	01429861006	525.200,00	525.200,00	210.080,00
97	Liguria	Piergiovanni Isabella S.n.c.	01153920085	180.000,00	180.000,00	72.000,00
52	Liguria	Aliseo Piccola Soc. Coop. A.R.L.	01242740999	70.000,00	70.000,00	28.000,00
90	Liguria	De Tullio Damiano e Porta snc	00807590090	344.000,00	344.000,00	137.600,00
93	Liguria	Nettuno Picc. Soc. Coop. A.R.L.	01134410115	399.200,00	399.200,00	159.680,00
28	Marche	Caldaroni Luigi e C.	00920950425	836.000,00	836.000,00	334.400,00
20	Marche	Paoletti Luciano & c.	01269750426	861.200,00	861.200,00	344.480,00
79	Toscana	MA.RI.DA. SRL	01208560530	224.000,00	224.000,00	89.600,00
81	Toscana	SPIDY PICCOLA SOCIETA' COOP. A RL	01169490537	114.000,00	114.000,00	45.600,00
17	Toscana	Di Biase Nadia	00881030530	284.000,00	284.000,00	113.600,00
72	Veneto	DEI ROSSI ALESSANDRO	03367430273	92.000,00	92.000,00	36.800,00
71	Veneto	NALIN REMIGIO & C.	01013520299	202.000,00	202.000,00	80.800,00

ALLEGATO 4

Domande Nuove Costruzioni *Obiettivo 1*

n° prog.	Regione	Beneficiario	C.F. o P. IVA	Max Ammissibile	Spesa ammissibile	Contributo ammesso
101	Campania	Manfredi Gennaro	MNFGNR49D25H072R	202.000,00	202.000,00	80.800,00
14	Puglia	Soc. Coop. Santa Lucia I	03087010710	92.000,00	92.000,00	36.800,00
13	Puglia	Croce Rosa	02239670710	364.000,00	237.138,00	94.855,00
46	Sicilia	Blue Fin di Ciavaglia Sergio & C. s.n.c.	0209910411	202.000,00	202.000,00	80.800,00

02A11615

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 luglio 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Vista la legge 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal Comitato nella riunione del 19 marzo 2002 con riferimento, in particolare ai progetti per i quali il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la disponibilità del cap. 8932;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: SYSDATA SUD S.R.L. - Napoli - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S618-P.

Titolo del progetto: Nuove forme di interazione uomo-macchina nella rappresentazione dei modelli informazionali.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 733.700,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 733.700,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 733.700,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 558.800,00 per ricerca industriale e

€ 174.900,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 506.380,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 253.190,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 69,04%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 69,02%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,06%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 2 gennaio 2002.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'8 febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: SACOM S.P.A. - Guglionese (Campobasso) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S552-P.

Titolo del progetto: recupero dei sottoprodotti agroalimentari per l'ottenimento di preparati per l'agricoltura intensiva e biologica.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 973.004,80 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 113.878,75;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 859.126,05;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 973.004,80.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 704.240,63 per ricerca industriale e

€ 268.764,17 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2, 3, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 714.930,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 238.310,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 68,09%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 73,48%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 21 febbraio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 23 novembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: ELASIS - SOC. CONSORTILE PER AZIONI - SISTEMA RICERCA FIAT NEL MEZZOGIORNO S.C.P.A. - Pomigliano d'Arco (Napoli) - (classificata grande impresa).

Progetto: S593-P.

Titolo del progetto: applicazione di nuovi materiali, tecnologie e soluzioni architettoniche all'impostazione di veicoli ad elevata versatilità d'impiego.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 7.032.700,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 6.981.100,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 51.600,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 7.032.700,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 7.032.700,00 per ricerca industriale e

€ 0,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 5.413.070,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 1.804.356,67.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 74,93%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 76,97%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 27 mesi a partire dall'8 aprile 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'8 gennaio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: RECTIFIER CORPORATION ITALIANA S.P.A. - Borgaro Torinese (Torino) - (classificata grande impresa).

Progetto: S619-P.

Titolo del progetto: nuovi processi produttivi per nuove generazioni di Diodi Schottky con l'impiego della tecnologia Trench e di wafer in carburo di silicio (SIC).

Entità delle spese nel progetto approvato: € 7.360.000,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 7.360.000,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 7.360.000,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 5.721.800,00 per ricerca industriale e

€ 1.638.200,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 5.206.440,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 1.735.480,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 69,44%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 70,74%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° giugno 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'8 febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A. - Torino - (classificata grande impresa).

Progetto: S195-P.

Titolo del progetto: sviluppo di una scatola cambio innovativa in lega di magnesio e relativo processo di fabbricazione.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 4.641.900,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 92, par. 3, lettera *a)*: € 0,00;

in zona art. 92, par. 3, lettera *c)*: € 4.487.000,00;

in zona obiettivo 2 e 5-*b*: € 154.900,00.

Entità delle spese ammissibili: € 4.641.900,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 3.155.000,00 per ricerca industriale e

€ 1.486.900,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 3.055.860,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 1.018.620,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 61,83%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 65,83%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 15 luglio 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 15 aprile 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: META SYSTEM S.P.A. - Reggio Emilia - (classificata grande impresa).

Progetto: S416-P.

Titolo del progetto: sviluppo di un sistema sonar per antifurto robusto ai falsi allarmi basato sull'analisi di serie temporali bidimensionali.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 1.025.683,40 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 1.025.683,40;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 1.025.683,40.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 406.451,58 per ricerca industriale e

€ 619.231,82 per sviluppo precompetitivo.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 381.310,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 127.103,33.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 34,91%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 37,18%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 30 mesi a partire dal 17 luglio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 12 aprile 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditte: C.R.F. S.C.P.A. - CENTRO RICERCHE FIAT - Torino e STMICROELECTRONICS S.R.L. - (classificata grande impresa).

Progetto: S579-P.

Titolo del progetto: «Sistema di controllo avanzato per motori a combustibili alternativi».

Quota a carico di C.R.F. S.c.p.a. - Centro Ricerche FIAT: € 5.502.100,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 1.234.300,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 4.267.800,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 5.502.100,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 4.682.100,00 per ricerca industriale e

€ 820.000,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 2, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 4.013.300,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 1.337.766,67.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 67,40%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 72,94%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° aprile 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 19 dicembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Quota a carico di STMicroelectronics S.r.l.: € 2.957.200,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 2.957.200,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 2.957.200,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 2.646.300,00 per ricerca industriale e

€ 310.900,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 2, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 2.247.300,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 749.100,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 72,37%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 75,99%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° aprile 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 19 dicembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: MECCANOTECNICA UMBRA S.P.A. - Campello sul Clitunno (Perugia) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S580-P.

Titolo del progetto: «Innovazione tecnologica di tenute meccaniche frontali in condizioni di lubrificazione mista».

Entità delle spese nel progetto approvato: € 2.033.800,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 1.785.400,00;

in zona obiettivo 2: € 248.400,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 2.033.800,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 1.237.400,00 per ricerca industriale e

€ 796.400,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa € 1.415.020,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 471.673,33.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 65,21%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 69,58%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° aprile 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 20 dicembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: GETRA S.P.A. - Napoli - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S456-P.

Titolo del progetto: analisi di problemi progettuali e tecnologici relativi all'impiego di materiali superconduttori ad alta temperatura critica nella costruzione di trasformatori.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 754.000,00 di cui:

in zona non eleggibile: € 0,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *a)*: € 754.000,00;

in zona art. 87, par. 3, lettera *c)*: € 0,00;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 754.000,00.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 583.600,00 per ricerca industriale e

€ 170.400,00 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 1, 2, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 510.090,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 255.045,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 64,35%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 67,65%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,06%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° gennaio 2002.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 5 giugno 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale

data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di € 23.463.700,00, di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 8932, PG02, esercizio 2002 resti 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A11530

DECRETO 11 settembre 2002.

Modifiche di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi prescritti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 23 aprile 2002, di cui al punto 8, del resoconto sommario, in merito alle richieste di modifiche contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

2931 BRACCO S.P.A. - Milano.

Sviluppo di nuove sonde paramagnetiche ad alta affinità recettoriale per la visualizzazione di cellule tumorali mediante risonanza magnetica (RM).

Rispetto a quanto decretato in data: 9 luglio 2001;

variazione titolarità: da Bracco S.p.a. a Bracco S.p.a. in solido con Bracco Imaging S.p.a.

1929 TEKSID - Torino.

Utilizzo di leghe leggere innovative, colate con il processo a schiuma persa, per la realizzazione di getti a peso ridotto e prestazioni migliorate per il mercato automobilistico.

Rispetto a quanto decretato in data: 17 luglio 2002;

variazione titolarità: da Teksid S.p.a. a Teksid partecipazioni S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A11529

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di Cassazione, in data 23 settembre 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti di autocertificazioni comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Unificazione al 10% dell'aliquota IVA sui consumi domestici di gas metano e nuovo metodo di calcolo della base imponibile».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede dell'Associazione Federconsumatori, via Palestro n. 11 - Roma - Tel. 0642020759.

02A11660

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Gibilterra

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Patrick Henry Canessa, Console onorario in Gibilterra, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Londra degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Londra dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni, autenticare le firme apposte in calce a scritture private;

5) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare e trasmissione delle stesse al Consolato generale d'Italia in Londra;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Londra;

7) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

8) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2002

Il direttore generale per il personale: MARSILI

02A11547

Limitazione di funzioni del titolare del Vice consolato onorario in Porlamar (Venezuela)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Rossella Cotogno, Vice console onorario in Porlamar (Venenzuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas di testamenti formati a bordo di navi e aeromobli nazionali e stranieri;

4) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Caracas di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione in Italia;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Caracas;

8) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Caracas della documentazione relativa al rilascio dei visti;

9) svolgimento delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle autorità locali;

11) autentiche di firme, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

12) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato generale d'Italia in Caracas.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2002

Il direttore generale per il personale: MARSILI

02A11539

Ristrutturazione della rete consolare onoraria in Australia

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

Il Vice Consolato onorario in Hobart (Australia) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Hobart (Australia) un Consolato onorario posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Melbourne con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato di Tasmania.

Art. 3.

L'Agenzia consolare onoraria in Lismore (Australia) è soppressa.

Art. 4.

L'Agenzia consolare onoraria in Newcastle (Australia) è soppressa.

Art. 5.

È istituito in Newcastle (Australia) un Vice Consolato onorario posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Sydney con la seguente circoscrizione territoriale: Newcastle, Cessnock, Maitland, Singleton, Muswelbrook, Port Stephen, Scone, Patrick Plains, Dunsog, Denman, Murrurundi, Merriwa.

Art. 6.

L'Agenzia consolare onoraria in Griffith (Australia) è soppressa.

Art. 7.

È istituito in Griffith (Australia) un Vice Consolato onorario posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Sydney con la seguente circoscrizione territoriale: Murrumbidgee - Murray - Central West - Far West.

Art. 8.

L'Agenzia consolare onoraria in Wollongong (Australia) è soppressa.

Art. 9.

È istituito in Wollongong (Australia) un Vice Consolato onorario posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Sydney con la seguente circoscrizione territoriale: l'area della grande Wollongong.

Art. 10.

L'Agenzia consolare onoraria in Mount Isa (Australia) è soppressa.

Art. 11.

La circoscrizione del Vice Consolato onorario in Townsville (Australia) è così modificata: i distretti di Hinchimbrook, Townsville, Thuringowa, Dalrymple, Charters Towers, Ayr, i centri di Camooweal, Urandangi, Boulia, Winton, Hughenden e Richmond.

Art. 12.

L'Agenzia consolare onoraria in Alice Springs (Australia) è soppressa.

Art. 13.

La circoscrizione del Vice Consolato onorario in Darwin (Australia) è così modificata: i seguenti distretti del Northern Territory d'Australia a nord della municipalità di Wanchope: Darwin, Meningrida, Millingimbi, Nhullumbuy, Croker Island, Melville Island, Groote Eylandt, Camburinga, Darwin River, Oenpelli, Marganella, Batchelor, Adelaide River, Daly River, Borroloola, Pine Creek, Katherine, Mataranka, Kalkaringi, Hooker River, Larrimah, Newcastle Waters, Elliott, Renner Springs, Avon Downs, Tennant Creek, Bamvili, Numbulwar e Palmerston.

Le municipalità di Simpson Cap, Standley Chasm, Santa Teresa Mission, Harts Range, Mc Donald Downs, Wauchope, Warrabri Reverse e Barrow Creeek.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2002

Il direttore generale per il personale: MARSILI

02A11545

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Autorizzazione alla società Cianciola Sardegna S.r.l., in Elmas ad istituire un deposito fiscale

Con decreto direttoriale n. 04/04577 del 12 settembre 2002 la società Cianciola Sardegna S.r.l. di Elmas (Cagliari) è stata autorizzata ad istituire un deposito fiscale per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti, in Elmas (Cagliari), viale Elmas, 204, cod. Accisa CAT00015Q, con affidamento della gestione al sig. Lamberti Antonio, nato a Monte di Procida (Napoli) il 30 maggio 1940.

02A11565

Autorizzazione alla società Italfornavi S.r.l., in Elmas ad istituire un deposito fiscale

Con decreto direttoriale n. 04/04578 del 12 settembre 2002 la soc. Italfornavi S.r.l. di Elmas (Cagliari) è stata autorizzata ad istituire un deposito fiscale per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti, in Elmas (Cagliari), viale Elmas, 204, cod. Accisa CAT00003J, con affidamento della gestione al sig. Di Meo Antonio, nato a Monte di Procida (Napoli) il 22 agosto 1942.

02A11564

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 23 settembre 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9831
Yen giapponese	121,04
Corona danese	7,4297
Lira Sterlina	0,63190
Corona svedese	9,0580
Franco svizzero	1,4636
Corona islandese	86,08
Corona norvegese	7,3550
Lev bulgaro	1,9478
Lira cipriota	0,57395
Corona ceca	30,213
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,15
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5940
Lira maltese	0,4132
Zloty polacco	4,0626
Leu romeno	32658
Tallero sloveno	228,1515
Corona slovacca	42,653
Lira turca	1627000
Dollaro australiano	1,7982
Dollaro canadese	1,5470
Dollaro di Hong Kong	7,6681
Dollaro neozelandese	2,0862
Dollaro di Singapore	1,7457
Won sudcoreano	1199,87
Rand sudafricano	10,4508

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A11668

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Revoca dell'autorizzazione alla società Modena Terminal S.r.l. in Mirandola, ad esercitare un magazzino generale

Con decreto ministeriale 3 settembre 2002 è stata revocata alla società Modena Terminal S.r.l., in Mirandola, l'autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale la succursale sita in Mirandola, viale Gramsci, 7.

02A11578

MINISTERO DELLA SALUTE

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali prodotti dalla società M.C.A. Medical and Chemical Agency S.p.a., in S. Vittore Olona.

Con il decreto n. M-170/2002 del 30 agosto 2002 è cautelativamente sospesa, a tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali rilasciata alla società M.C.A. Medical and Chemical Agency S.p.a. per la propria officina sita in S. Vittore Olona (Milano).

Motivo della sospensione: sospensione d'ufficio a tutela della salute pubblica.

02A11427

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Italia Servizi 1989» a r.l., in Casalecchio di Reno

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Italia Servizi 1989» a r.l. - con sede in Casalecchio di Reno via Garibaldi, 103/3 (costituita per rogito notaio dott. Luigi Moruzzi in data 21 luglio 1989, rep. n. 49741/7320, BUSC n. 4015/243474) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione - viale Masini, 12 - Bologna - opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A11546

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651224/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 9 2 4 *

€ 0,77